Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 | Roma — Giovedì, 10 settembre | Numero 217

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 42; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 811 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1912, n. 739, concernente la circolazione degli automobili;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, firmato, d'ordine Nostro, dai predetti ministri proponenti.

Art. 2.

È abrogato il regolamento approvato con Nostro decreto 29 luglio 1909, n. 710, ad eccezione delle disposizioni contenute nel titolo III, nel 2° capoverso dell'art. 57 e nell'art. 62 del regolamento stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CIUFFELLI — GRANDI — RAVA — CAVASOLA — DARI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

TITOLO I.

Norme generali sui veicoli

Art. 1.

Definizione dei veicoli e competenza per la vigilanza.

Tutti i veicoli a trazione meccanica, destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade ordinarie, sono soggetti, per quanto concerne la circolazione, alle norme del presente regolamento, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, il quale la esercita a mezzo dell'ufficio speciale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Agli effetti del presente regolamento i veicoli a trazione meccanica con motore di qualsiasi specie sono considerati motocicli, se a due ruote, ed automobili se a più di due ruote. Sono però considerati motocicli anche i veicoli con più di due ruote se costruiti in modo che il conducente debba stare a cavalcioni sul telaio.

I veicoli per filovie sono considerati automobili.

Art. 2.

Mezzi di segnalamento acustico.

Ogni veicolo a trazione meccanica deve essere fornito di tromba a forte suono.

Può essere anche fornito di sirena o analogo apparecchio da non usarsi però nell'interno degli abitati.

Art. 3.

Numero e posizione dei fanali.

Ogni automobile, da un'ora dopo il calare ad un'ora prima del sorgere del sole, dovrà portare accesi almeno due fanali nella parte anteriore, capaci di illuminare la strada in avanti per una distanza di 100 metri, ed uno nella posteriore, capace di rendere leggibili i numeri della targa.

I motocicli dovranno portare acceso nelle stesse ore un fanale a luce bianca.

L'impiego delle luci abbaglianti è però vietato nei centri abitati.

I fanali debbono essere accesi anche di giorno in caso di nebbia.

Art. 4.

Divieto dell'uso dello scappamento libero.

Ogni veicolo deve essere fornito di apparecchi atti ad evitare l'eccessivo rumore e le esalazioni moleste.

L'uso dello scappamento libero è permesso soltanto fuori degli abitati.

Art. 5.

Numero e caratteristiche dei freni.

Ogni veicolo deve essere munito di almeno due freni, indipendenti fra loro e dal motore, capaci di arrestare prontamente il veicolo stesso in qualunque caso. Gli automobili a più di tre ruote debbono essere muniti di un dispositivo per la retromarcia.

Art. 6.

Larghezza dei cerchioni.

I veicoli a trazione meccanica le cui ruote non sono rivestite di gomme, o di altra sostanza eminentemente elastica, sono sottoposti a tutte le prescrizioni del regolamento generale sulla larghezza dei cerchioni delle ruote in relazione al carico dei veicoli, approvato con R. decreto 26 maggio 1911, n. 371.

Art. 7.

Carico degli assi.

Il carico totale di ciascun asse non può superare i 30 quintali, salvo speciale autorizzazione dell'ufficio speciale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Art. 8.

Rimorchi e treni automobili.

Nessun automobile potrà trainarne altri, tranne che trattisi di rimorchiare un automobile che abbia subito avarie o un automobile nuovo non ancora sottoposto a collaudo.

I treni automobili non possono circolare senza una speciale autorizzazione dell'ufficio speciale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Le locomobili ad uso agricolo che abbiano vetture di rimorchio non sono considerate treni automobili agli effetti del presente regolamento.

Art. 9.

Veicoli militari.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 non si applicano ai veicoli appartenenti all'Amministazione militare.

TITOLO II.

Norme generali sulla circolazione

Art. 10.

Velocità massime consentite.

La velocità dei veicoli a trazione meccanica deve essere regolata in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e, in particolare, deve essere moderata convenientemente nei tratti a visuale non libera, negli incroci, nei passaggi ferroviari a livello e dovunque la circolazione sia intensa. In nessun caso la velocità può superare i 50 chilometri all'ora.

Nell'interno degli abitati la velocità dei veicoli a trazione meccanica non può mai superare i km. 15 all'ora, salvo il caso di veicoli destinati a soccorsi urgenti.

Art. 11.

Regolamenti comunali ed automobili da piazza.

I Comuni possono emanare regolamenti per la circolazione dei veicoli a trazione meccanica negli interni degli abitati e nelle adiacenti vie suburbane, purchè tali regolamenti non contengano disposizioni contrarie o già comprese nelle leggi e nei regolamenti governativi e siano approvati dal Ministero dei lavori pubblici (1).

Il servizio degli automobili da piazza destinati a fare corse a volontà di qualsiasi avventore, dentro o fuori dell'abitato, con l'osservanza di apposita tariffa, deve essere disciplinato con regolamenti municipali: tale esercizio pubblico va subordinato al rilascio di speciale patente municipale per ogni automobile. La sorveglianza tecnica dei veicoli è sempre devoluta al Ministero dei lavori pubblici.

(1) Art. 3 prima parte della legge 30 giugno 1912, n. 739.

Art. 12.

Limitazione di transito nelle strade urbane e suburbane.

I Comuni possono vietare il transito e limitare la velocità in dati tratti di strade urbane o suburbane, sempre che ciò sia consigliato da riconosciute ragioni di sicurezza pubblica (1).

Art. 13.

Cartelli indicatori della limitazione di transito.

Agli estremi dei tratti stradali sottoposti a limitazione di velocità o a divieto di transito di cui al precedente art. 12, saranno apposti ad un'altezza dal suolo di m. 3 circa, dei cartelli avvisatori, delle dimensioni non minori di cm. 70 di larghezza e cm. 40 di altezza, con scritta in bianco su fondo nero, le cui lettere dovranno essere alte non meno di cm. 10. Tali cartelli, da mezz'ora dopo il calare a mezz'ora prima del levare del sole, dovranno essere illuminati dalla parte posteriore in modo che la scritta appaia per trasparenza.

Art. 14.

Facoltà di ricorso contro le limitazioni di transito.

Le deliberazioni dei Comuni di cui all'art. 12 debbono indicare le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli di cui all'art. 13 e debbono essere approvate dal prefetto. Contro le decisioni prefettizie è ammesso in ogni tempo il ricorso al Ministero dei lavori pubblici (2).

Art. 15.

Norme per le gare di velocità.

Sono vietate le gare di velocità senza speciale autorizzazione dei prefetti delle Provincie nel territorio delle quali devono aver luogo e senza l'osservanza delle condizioni dai prefetti stessi stabilite.

Art. 16.

Divieto di abbandonare l'automobile.

È vietato abbandonare l'automobile senza disporlo in modo da non intralciare la circolazione e senza prendere le precauzioni necessarie perchè non possa essere rimesso in movimento da persona inesperta.

Art. 17.

Mano da tenere nella circolazione e cartelli indicatori della variazione di mano.

I veicoli di qualunque sorta circolanti sulle strade ordinarie senza guida di rotaie, sia negli abitati che in campagna, dovranno tenere costantemente la destra e, per oltrepassare altri veicoli, dovranno portarsi alla sinistra.

I Comuni che abbiano tramvie nell'abitato possono però prescrivere che nell'interno degli abitati si tenga la sinistra.

In tal caso, ad ogni ingresso dei centri abitati, devono essere apposti, ad una altezza dal suolo di m. 3 circa, speciali cartelli avvisatori delle dimensioni non minori di cm. 100 di larghezza e cm. 60 di altezza, con scritte in bianco su fondo nero le cui lettere devono essere alte non meno di cm. 15. Tali cartelli devono essere situati in modo da presentare verso l'esterno del centro abitato una faccia con la dizione « Tenere a sinistra », e verso l'interno una faccia con la dizione « Tenere a destra ».

Le scritte dovranno essere illuminate per trasparenza da un'ora dopo il calare a un'ora prima del sorgere del sole. Durante questo tempo tutti i veicoli che circolano nelle strade ordinarie devono tenere acceso almeno un fanale (3).

(1) Art. 3 seconda parte della legge 30 giugno 1912, n. 739.
(2) Art. 3 legge 30 giugno 1912, n. 739.
(3) Art. 4 legge citata.

Art. 18.

Licenza di circolazione dei veicoli e modo per ottenerla.

Nessun veicolo a trazione meccanica può circolare senza licenza rilasciata dal prefetto della Provincia in cui il proprietario ha la sua residenza.

Per ottenere la licenza occorre farne domanda al prefetto su carta da L. 0,50, dichiarando l'uso che del veicolo s'intende di fare normalmente, secondo le distinzioni seguenti:

1° uso privato: per trasporto di persone;
2° uso privato: per trasporto di merci e trasporti affini;
3° uso pubblico: in servizio di piazza;
4° uso pubblico: per trasporto di persone, effetti postali e merci in servizio regolarmente concesso dallo Stato.

Il richiedente deve inoltre esibire:

a) se trattasi di veicolo conforme ad un tipo già approvato:

1° copia autentica del verbale di approvazione del tipo di veicolo (telaio completo);

2° dichiarazione della Ditta costruttrice che il veicolo è conforme al tipo approvato;

b) se trattasi di veicolo non corrispondente ad un tipo già approvato:

un certificato del competente Circolo o sezione di Circolo ferroviario di ispezione, da cui risulti che il veicolo è stato sottoposto ad una speciale visita e prova.

In ambedue i casi dovrà essere anche esibito il certificato di residenza del richiedente, rilasciato dal sindaco.

Art. 19.

Approvazione dei tipi di veicoli.

Le Ditte costruttrici, con fabbrica nel Regno, che intendano sottoporre all'approvazione un tipo di veicolo (telaio completo) da esse costruito, debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici, corredando la loro istanza con un deposito di L. 200 per le spese occorrenti.

Il Ministero, in seguito all'esito favorevole degli esperimenti eseguiti a cura di apposita Commissione composta di tre funzionari del ruolo di vigilanza dell'ufficio speciale delle ferrovie all'uopo incaricati, può rilasciare il certificato di approvazione del tipo, corredato dal disegno del telaio e dalla descrizione delle carrtteristiche del meccanismo.

Tuttavia il Ministero potrà sottoporre, ove lo riconosca necessario, ad una visita e prova, secondo le modalità degli articoli seguenti, anche le vetture il cui tipo risulti approvato.

Art. 20.

Approvazione dei singoli veicoli.

I proprietari di veicoli, i cui tipi non sono stati approvati nei modi di cui all'articolo precedente, debbono, per ottenere il certificato richiesto dall'art. 18, comma *b*), farne domanda al competente Circolo o sezione di Circolo ferroviario di ispezione, corredando l'istanza con un deposito di L. 20 per ogni automobile e di L. 10 per ogni motociclo, oltre l'anticipo delle spese di viaggio e delle indennità giornaliere, qualora fossero dovute.

Il Circolo o sezione, in seguito all'esito favorevole delle visite e prove eseguite a cura di un suo funzionario del ruolo di vigilanza all'uopo incaricato, rilascia il certificato di approvazione del veicolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18.

Art. 21.

Indennità dovute per le visite e prove dei tipi e dei veicoli.

Per le visite e prove occorrenti per l'approvazione dei tipi e dei veicoli, di cui agli articoli precedenti, è dovuta ad ogni funziona-

rio una indennità fissa di L. 20 per ciascun tipo, di L. 20 per ciascun automobile e di L. 10 per ciascun motociclo.

È anche dovuto ai funzionari summenzionati il rimborsi delle spese di viaggio, quando debbano recarsi fuori della sede di ufficio, e l'indennità giornaliera qualora i funzionari debbano pernottare fuori della sede medesima.

Nessuna indennità di chilometraggio è dovuta per le percorrenze fatte coi veicoli in esame (1).

Art. 22.

Immatricolazione dei veicoli.

Il prefetto, riconosciuti regolari i certificati di cui all'art. 18, rilascia la licenza di circolazione, immatricola il veicolo e lo contrassegna con apposite targhe.

Art. 23.

Obbligo di esibire la licenza di circolazione.

La licenza di circolazione deve trovarsi sempre sul veicolo, per essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti.

Art. 24.

Passaggi di proprietà dei veicoli.

In ogni prefettura devono essere tenuti due registri di immatricolazione, l'uno per gli automobili, l'altro per i motocicli, ambedue a numeri progressivi, nei quali saranno annotate le licenze, i passaggi di proprietà e le date relative.

I passaggi di proprietà dei veicoli dovranno essere denunziati alle prefetture dalle persone tra le quali avvengono, solidalmente, ed entro 10 giorni dal trapasso.

Art. 25.

Targhe di riconoscimento, posizione e forma.

Ogni veicolo deve essere fornito, tanto nella parte anteriore quanto nella posteriore, di una targa metallica di riconoscimento fissata al telaio in modo permanente, all'atto del rilascio della licenza ed a cura della prefettura o dell'ufficio da essa delegato. La targa sarà di forma rettangolare e porterà sul fondo bianco indicati in rosso il numero corrispondente alla provincia, in cui il veicolo è inscritto, ed in nero quello della licenza di circolazione.

La targa da fornirsi dal proprietario del veicolo sarà collocata ad una altezza non inferiore a cm. 40 dal suolo.

Ciascuna cifra dei numeri deve essere inscritta in un rettangolo alto cm. 10 e largo 6, e la grossezza delle linee deve essere di cm. 1.

Le cifre devono essere in rilievo.

Qualora l'apposizione della targa nella parte anteriore possa riuscire di ostacolo al normale funzionamento del radiatore le indicazioni contenute nella targa dovranno essere poste a vernice sul davanti dei veicoli.

Per i motocicli è sufficiente una sola targa da collocarsi nella parte posteriore. Le cifre dei relativi numeri devono essere iscritte in un rettangolo alto cm. 6 e largo 4; avere la grossezza di mm. 6 ed essere anche in rilievo.

È obbligatorio tenere pulite le targhe, in modo che i numeri siano sempre facilmente leggibili.

Art. 26.

Targhe per veicoli in prova.

I veicoli che i fabbricanti o i commercianti di automobili e motocicli facciano circolare a solo scopo di prova sono esenti dall'obbligo della licenza di cui all'art. 18.

I suddetti veicoli devono, nella parte posteriore, portare una targa di riconoscimento di forma triangolare, rilasciata dalla prefettura per la durata di ciascun anno solare.

Le targhe portano, su fondo bianco, indicato in rosso, il numero corrispondente alla Provincia, ed in nero un numero progressivo. Esse sono movibili, e trasportabili da veicolo a veicolo; ma ciascun veicolo che ne sia fornito deve essere munito del certificato prefettizio attestante il rilascio della targa.

Dette targhe possono concedersi sempreché i fabbricanti e commercianti di cui sopra non facciano soltanto il noleggio dei veicoli e sempreché concorrano le seguenti circostanze:

che l'azienda del noleggio sia separata da quella della fabbricazione o della vendita;

che i fabbricanti o commercianti si sottopongano alle verifiche che il Ministero dei lavori pubblici creda opportuno di effettuare nei locali dell'esercizio.

Il numero delle targhe da concedersi agli aventi diritto è determinato dal prefetto, su certificato della Camera di commercio.

Agli effetti dell'applicazione delle tasse, la circolazione di prova degli automobili e dei motocicli è soggetta anche alle disposizioni degli articoli 7 e 8 del testo unico 16 luglio 1910, n. 569, e del capo VI del regolamento approvato con R. decreto 31 agosto 1910 n. 642.

Art. 27.

Targhe per veicoli in esame e in esportazione.

Ogni automobile, per poter circolare durante l'esame per recars, presso la prefettura che deve provvedere alla immatricolazione e presso l'ufficio del registro per provvedersi del contrassegno di tassa, deve essere munito a cura del Circolo o sezione di Circolo ferroviario di ispezione competente, di una targa in cartone, da applicarsi nella parte posteriore del veicolo, avente forma quadrata, con lato di cm. 20 e portante impressi in nero il numero della Provincia in cui il Circolo o sezione ha la sua sede ed il numero di uno speciale foglio di via, da rilasciarsi dal Circolo medesimo con l'indicazione del termine necessario per il tragitto di cui sopra.

Il foglio di via deve essere sempre sul veicolo per essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari od agenti cui è devoluta la sorveglianza.

La targa suddetta ed il relativo foglio di via possono anche venire rilasciati per automobili che debbano subire esportazioni.

Per i motocicli è sufficiente il solo foglio di via.

Art. 28.

Visite periodiche degli automobili a vapore.

I veicoli semoventi, con motore a vapore, che non abbiano per precipuo scopo quello agricolo e che, agli effetti del presente regolamento, vengono considerati automobili, oltre alle visite e prove di cui agli articoli precedenti, sono sottoposti anche alle visite e prove delle caldaie da eseguirsi da funzionari del ruolo di vigilanza dell'ufficio speciale delle ferrovie, tramvie ed automobili, con le norme tecniche contenute nel regolamento approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 646.

Per dette visite e prove spettano al funzionario incaricato le indennità di cui all'art. 21.

Art. 29.

Automobili in servizio pubblico.

Ogni automobile, o rimorchio, destinato a servizio pubblico concesso dallo Stato, sia pure in via provvisoria, per ottenere la licenza di circolazione deve essere sottoposto ad una speciale visita e prova, da praticarsi a cura dell'ufficio speciale delle ferrovie, tramvie ed automobili con le norme che saranno stabilite dallo speciale regolamento.

(1) Art. 2 legge 30 giugno 1912, n. 739.

Art. 30.

Rinnovazione della licenza di circolazione.

Ogni veicolo che abbia subito modificazioni del tipo degli organi di frenatura o modificazioni sostanziali del motore deve essere sottoposto a nuova visita e prova, da praticarsi a cura di un funzionario del ruolo di vigilanza del Circolo o sezione di Circolo ferroviario di ispezione competente e la licenza di circolazione deve essere, se del caso, rinnovata.

Per detta visita e prova spettano al funzionario incaricato le indennità di cui all'art. 21.

Art. 31.

Ritiro della licenza di circolazione.

La licenza di circolazione deve essere ritirata qualora risulti che i veicoli non presentino più le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione.

TITOLO III.

Norme generali sui conducenti

—

Art. 32.

Certificato di idoneità e modo per ottenerlo.

Qualsiasi veicolo a trazione meccanica deve essere condotto da persona munita di certificato di idoneità, rilasciato dal prefetto della Provincia in cui l'aspirante ha la sua residenza.

Per ottenere il certificato occorre farne domanda al prefetto su carta da L. 0,50, presentando i seguenti documenti:

1° atto di nascita da cui risulti che il richiedente ha compiuto gli anni 21. Qualora non abbia raggiunto tale età, ma abbia in ogni caso compiuti i 18 anni, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci;

2° certificato di residenza rilasciato dal sindaco;

3° certificato da cui risulti che l'aspirante sa leggere e scrivere;

4° certificato penale generale, di data non anteriore a 2 mesi, dal quale risulti che non sia stato condannato come recidivo per lesioni di persone e per gravi danni procurati a terzi:

5° certificato di un medico municipale o di un medico militare, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che l'aspirante non è affetto da imperfezioni fisiche che possano diminuire la capacità a condurre un veicolo a trazione meccanica. Nel certificato dovrà essere fatto particolare cenno delle facoltà uditive e visive e degli eventuali sintomi di alcoolismo;

6° certificato rilasciato da una scuola di conducenti, riconosciuta dal Governo, oppure dal circolo o sezione di circolo ferroviario d'ispezione, nella cui circoscrizione cade il Comune di residenza dell'aspirante;

7° fotografia legalizzata, la quale sarà poi attaccata sul certificato d'idoneità.

Art. 33.

Scuole conducenti.

Le scuole automobilistiche che intendano essere riconosciute dal Governo devono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici presentando i loro programmi e dimostrando di disporre d'insegnanti idonei e di materiale sufficiente per l'istruzione teorica e pratica degli allievi. Esse sono sede di esame per i propri allievi.

Le scuole riconosciute sono sorvegliate dall'ufficio speciale delle ferrovie, tramvie ed automobili, e l'ufficio stesso delegherà un funzionario del ruolo di vigilanza a presiedere la Commissione esaminatrice alla fine di ciascun corso.

Detto funzionario, prima d'incominciare le prove di esame, si accerterà che ciascun candidato sia munito dei certificati di cui all'art. 32, n. 1, 2 e 5, nonchè della fotografia legalizzata e che abbia assiduamente seguito il corso d'insegnamento.

La scuola, nell'atto di richiedere all'ufficio speciale delle ferrovie, tramvie ed automobili che sia delegato un funzionario per la presidenza della Commissione esaminatrice, depositerà all'ufficio stesso L. 5 per ogni aspirante a condurre automobili e L. 3 per ogni aspirante a condurre motocicli, oltre l'anticipo delle spese di viaggio e delle indennità giornaliere, qualora fossero dovute.

Per ogni corso sono consentite due sessioni di esami con intervallo non minore di un mese.

Ogni candidato non potrà ripetere gli esami più di due volte in un anno.

Art. 34.

Commissione di esame nelle scuole.

Gli esami presso le scuole riconosciute saranno sostenuti dinanzi ad una Commissione, di tre membri, composta del funzionario del ruolo di vigilanza delegato dall'ufficio speciale delle ferrovie, tramvie ed automobili di cui all'art. 33, del direttore e di un insegnante della scuola stessa.

Art. 35.

Conducenti non allievi di scuole.

Coloro che non abbiano frequentato corsi di scuole debbono, per ottenere il certificato di cui all'art. 32, comma 6, farne domanda al competente Circolo o sezione di Circolo ferroviario d'ispezione, corredando l'istanza del certificato di nascita, di residenza e di sanità e della fotografia, giusta l'articolo anzidetto nonchè di un deposito di L. 20 per ogni aspirante a condurre automobili e di L. 10 per ogni aspirante a condurre motocicli, oltre l'anticipo delle spese di viaggio e della indennità giornaliere qualora fossero dovute.

Coloro però che abbiano già sostenuto, con esito sfavorevole, prove di esami potranno ripeterle solo dopo trascorso almeno un mese dalla data della riprova.

Non è consentito presentarsi agli esami più di due volte in un anno.

Art. 36.

Esami conducenti non allievi di scuole.

Gli esami per essere abilitati a condurre automobili o motocicli, per i candidati non allievi di scuole, saranno sostenuti davanti ad un funzionario del ruolo di vigilanza delegato dal Circolo o sezione di Circolo.

Art. 37.

Norme per gli esami dei conducenti.

I candidati, negli esami di cui agli articoli precedenti, dovranno dimostrare, oltre che una completa padronanza alla guida del veicolo, anche una particolare conoscenza di tutti i meccanismi di esso e la capacità a provvedere alle riparazioni più urgenti. Dovranno altresì dimostrare di conoscere le leggi e i regolamenti sulla circolazione.

Art. 38.

Conducenti automobili da piazza.

Potrà essere abilitato a condurre automobili da piazza solo chi abbia il certificato penale negativo.

Art. 39.

Conducenti di automobili a vapore.

I conducenti di automobili a vapore, dovranno anche essere muniti del certificato prefettizio per condurre locomobili.

Art. 40.

Indennità dovute per gli esami di conducenti.

Per gli esami di cui agli articoli 35 e 36 competono al funzionario incaricato e per ciascun candidato, L. 20, se trattisi di conseguire l'abilitazione per condurre automobili, e L. 10 se per motocicli, quando gli esami siano richiesti da singoli individui. Spetteranno invece rispettivamente L. 5 e L. 3 per ogni candidato, quando gli esami siano richiesti da scuole di cui all'art. 33, e per gruppi di individui che siano allievi delle scuole stesse. Ai detti funzionari spetterà inoltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio nonchè le indennità giornaliere, quando debbano pernottare fuori della sede di ufficio.

Art 41.

Obbligo di esibire il certificato d'idoneità.

I conducenti sono tenuti ad esibire ad ogni richiesta di funzionari ed agenti i loro certificati d'idoneità.

Art. 42.

Facoltà agli allievi conducenti di condurre automobili.

Gli allievi delle scuole riconosciute e le persone che abbiano fatta regolare domanda per dare gli esami di conducenti automobili potranno circolare guidando un veicolo regolarmente immatricolato purchè a loro fianco si trovi un conducente regolarmente abilitato che dovrà vigilare, per tutti gli effetti, la marcia dell'automobile.

Il conducente, regolarmente abilitato di cui sopra, non è necessario si trovi sul veicolo, allorchè sul veicolo stesso prende posto la Commissione esaminatrice di cui all'art. 34 o il funzionario di cui all'art. 36.

Per apprendere a condurre motocicli le prove debbono avvenire in luoghi chiusi.

Art. 43.

Ritiro del certificato d'idoneità.

Il certificato di idoneità a condurre automobili e motocicli deve essere ritirato dal prefetto:

1° ogni qualvolta risulti diminuita nel conducente la capacità a condurre veicoli a trazione meccanica;

2° quando il conducente fosse condannato come recidivo per lesioni di persona e per gravi danni procurati a terzi;

3° quando il conducente fosse notoriamente dedito alla ubriachezza;

4° quando per i conducenti automobili da piazza non risulti più negativo il certificato generale.

Contro il decreto del prefetto, nel termine di 30 giorni dalla notifica, è dato ricorso al Ministero dei lavori pubblici (1).

Art. 44.

Matricola dei conducenti.

In ogni prefettura sarà tenuta una matricola dei conducenti abilitati dalla prefettura stessa.

TITOLO IV.

Norme speciali

—

Art. 45.

Veicoli e conducenti appartenenti all'Amministrazione militare e ad altre pubbliche Amministrazioni.

I veicoli appartenenti all'Amministrazione militare, o ad altre pubbliche Amministrazioni per le quali siano intervenuti accordi col Ministero dei lavori pubblici, sono esentati dalle prove, se destinati a pubblici servizi, esclusi quelli industriali. I relativi conducenti sono esonerati dall'esame e possono condurre i veicoli in base ai certificati rilasciati dalle Amministrazioni stesse.

Su presentazione di tali certificati, i veicoli sono senz'altro immatricolati presso le prefetture e muniti delle targhe normali di riconoscimento, salvo per l'Amministrazione militare, che provvede direttamente alla immatricolazione e all'apposizione di speciali targhe.

Il certificato relativo all'idoneità dei conducenti abilita i medesimi a condurre solo i veicoli di proprietà dell'Amministrazione cui appartengono.

Il certificato di idoneità a condurre automobili rilasciato dalle autorità militari, unito al foglio di congedo illimitato, sarà titolo sufficiente per ritirare dalla prefettura competente il certificato ordinario di idoneità di cui all'art. 32, dietro semplice domanda dell'interessato e senza l'obbligo che questi si sottoponga ad altri esami.

Art. 46.

Veicoli appartenenti ai membri del corpo diplomatico.

Gli automobili appartenenti ai membri del corpo diplomatico sono immatricolati a cura del Ministero dei lavori pubblici, e debbono avere le targhe rettangolari, portanti in nero, su fondo bianco, le indicazioni **C. D.** seguite da un numero progressivo.

I membri del corpo diplomatico sono esonerati dall'esame di idoneità, e il Ministero dei lavori pubblici provvede al rilascio del certificato in seguito a loro dichiarazione di essere idonei a condurre automobili.

Le targhe ed i certificati devono essere restituiti al Ministero, ogni qualvolta i titolari decadano dal diritto alla concessione.

Art. 47.

Veicoli degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi.

Gli automobili e motocicli appartenenti ad uno degli Stati firmatari della Convenzione internazionale di Parigi dell'11 ottobre 1909, sono ammessi a circolare liberamente nel Regno in seguito a presentazione agli uffici doganali di confine e dei porti, del certificato internazionale di via.

Trascorsi tre mesi dalla data di entrata nel Regno, i proprietari debbono provvedere per il pagamento della tassa interna.

Trascorsi sei mesi dalla data di entrata nel Regno, i proprietari debbono provvedere alla immatricolazione dei loro veicoli nei registri della prefettura, nel cui territorio hanno stabilito la loro residenza. La prefettura, in base alla presentazione del certificato internazionale di via, e senza alcuna ulteriore formalità, rilascia la licenza di circolazione.

Art. 48.

Conducenti veicoli degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi.

I conducenti degli automobili, ammessi a circolare ai sensi dell'articolo precedente, sono autorizzati a condurre gli automobili suddetti, in base al certificato internazionale di via, nel quale devono essere iscritti, e che deve sempre trovarsi sul veicolo.

Trascorsi sei mesi dalla data di entrata nel Regno, o quando vogliano condurre altri automobili, devono munirsi del certificato di idoneità, che può essere rilasciato dalla prefettura, nel cui territorio hanno stabilito la residenza, su presentazione del certificato internazionale di via.

Art. 49.

Veicoli degli Stati non aderenti alla Convenzione di Parigi.

Gli automobili e motocicli appartenenti ad uno degli Stati non

(1) Art. 6 legge 30 giugno 1912, n. 739.

aderenti alla Convenzione internazionale dell'11 ottobre 1909, sono ammessi a circolare nel Regno, nel caso di reciprocità di trattamento, dietro presentazione, agli uffici doganali di confine e dei porti, dei certificati dei paesi d'origine, relativi alla idoneità sia delle vetture, che dei conducenti.

Gli uffici doganali rilasciano un certificato di durata non superiore a sei mesi, da cui risultino la data del rilascio e della scadenza e le indicazioni della vettura e dei conducenti.

Trascorso il termine stabilito nel certificato, i proprietari dei veicoli devono provvedere alla regolare immatricolazione di essi nei registri della prefettura nel cui territorio hanno stabilito la loro residenza. La prefettura, su presentazione dei documenti regolari dei paesi d'origine, rilascia la licenza di circolazione.

Art. 50.

Conducenti veicoli degli Stati non aderenti alla Covenzione di Parigi.

I conducenti, che conducano automobili ammessi a circolare in virtù dell'articolo precedente, non sono tenuti a munirsi di regolare certificato d'idoneità, qualora le loro generalità siano iscritte nel certificato che rilascia l'ufficio doganale, e che deve trovarsi sempre nella vettura.

Decorso il termine stabilito nel detto certificato, o quando vogliano condurre altri veicoli, devono munirsi del certificato d'idoneità, che può essere rilasciato dalla prefettura nel cui territorio hanno stabilito la residenza, su presentazione dei documenti regolari del paese di origine.

Art. 51.

Rilascio dei certificati internazionali di via.

I proprietari di automobili, che vogliano ottenere il certificato internazionale di via per circolare liberamente negli Stati aderenti alla convenzione internazionale dell'11 ottobre 1909, devono farne domanda al prefetto della Provincia in cui l'automobile è immatricolato, il quale rilascia il certificato internazionale su presentazione della licenza di circolazione per la vettura e del certificato d'idoneità per i conducenti.

Art. 52.

I veicoli a trazione meccanica di qualsiasi specie sono soggetti a visite, a noleggi od a requisizioni in servizio del R. esercito, giusta la legge 22 giugno 1913, n. 693, e relativo regolamento.

TITOLO V.

Contravvenzioni

Art. 53.

Accertamento delle contravvenzioni.

L'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento e la redazione dei relativi verbali spetta ai funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie, tramvie ed automobili ed a quelli del genio civile, agli agenti giurati della polizia stradale, dipendenti dallo Stato o dagli enti locali, ed a tutti gli agenti della forza pubblica.

Per accertare le contravvenzioni, quando trattisi di veicoli in corsa, i detti funzionari ed agenti devono intimare in modo evidente ai conducenti di fermarsi ed agitare in alto le braccia, a meno che non osti materiale impossibilità (1).

I funzionari od agenti stessi, che non siano in divisa, dovranno essere muniti di berretto o portare una placca circolare di riconoscimento del diametro di 4 centimetri con la indicazione: « Vigilanza sui veicoli a trazione meccanica ».

(1) Art. 11 legge 30 giugno 1912, n. 739.

Art. 54.

Redazione dei verbali di contravvenzione.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e devono contenere.

1° il giorno ed il luogo in cui furono estesi;

2° il nome, cognome, qualità e residenza dell'estensore;

3° il luogo, il giorno e l'ora in cui la contravvenzione fu elevata, le circostanze tutte atte a qualificarla, nonchè le prove od indizi a carico del contravventore;

4° il nome, cognome, la nazionalità e domicilio del contravventore; le dichiarazioni da lui fatte e gli estremi della licenza di circolazione e dei certificati di idoneità, e qualora il contravventore non sia il proprietario, anche il nome, cognome, la nazionalità ed il domicilio di questi. In mancanza di tali dati è sufficiente l'indicazione della targa di riconoscimento. Quando manchi anche la targa, o sia occultata, o per qualsiasi causa sia riuscita illeggibile al momento della contravvenzione, sono indicati tutti i possibili contrassegni del veicolo;

5° il modo e la forma delle intimazioni fatte, con speciale dettagliata menzione delle ragioni e delle circostanze che hanno eventualmente impedito di intimare ai contravventori di fermarsi.

Art. 55.

Trasmissione dei verbali di contravvenzione all'autorità.

Il funzionario o l'agente che ha redatto il verbale deve trasmetterlo nel termine perentorio di 3 giorni all'autorità amministrativa del circondario, se trattisi di contravvenzione al presente regolamento, e nel termine perentorio di 24 ore al sindaco, se trattisi di contravvenzione ai regolamenti comunali o alle disposizioni speciali di cui all'art. 12.

L'autorità amministrativa del circondario, o il sindaco, nel termine perentorio di giorni 15 dalla data del verbale, quando la contravvenzione sia elevata nella Provincia in cui risiede il contravventore o in Provincia limitrofa, e di giorni 30 negli altri casi, deve notificare agli interessati copia del verbale della elevata contravvenzione, dichiarando loro che possono essere ammessi a fare oblazione, indicandone l'ammontare.

Il contravventore può far domanda di oblazione all'atto stesso dell'accertamento della contravvenzione, e ne è presa nota nel relativo verbale.

Appartiene all'autorità amministrativa del circondario ed al sindaco accettare o rifiutare, a mezzo di apposito decreto, l'oblazione la quale non può essere mai inferiore al minimo stabilito per la contravvenzione. In difetto e trascorso il termine di 30 giorni, gli atti sono trasmessi all'autorità competente pel giudizio (1).

Art. 56.

Azione di risarcimento dei danni. Responsabilità delle ammende.

Le azioni di risarcimento dei danni, prodotte dai veicoli a trazione meccanica a persone od a cose, possono essere dal danneggiato promosse davanti all'autorità competente nel luogo dove il danno si è verificato, purchè non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che ha prodotto il danno (2).

È responsabile delle ammende per contravvenzioni in cui sia incorso il conducente, anche il proprietario, qualora si trovi sul veicolo o questo circoli per suo ordine o permesso (3).

Art. 57.

Provento delle ammende o delle oblazioni.

Il provento delle ammende o delle oblazioni è devoluto allo Stato,

(1) Art. 13 legge 30 giugno 1912, n. 739.
(2) Art. 9 id. id.
(3) Art 10 id. id.

se trattasi di contravvenzioni a leggi o regolamenti generali, ed ai Comuni se trattasi di contravvenzioni a regolamenti o disposizioni comunali.

Sul provento delle ammende o delle contravvenzioni spetta all'agente il quale ha regolarmente elevato la contravvenzione, la compartecipazione al sesto dell'ammenda o dell'oblazione, salvo all'autorità giudiziaria, nella sentenza, o a quell'amministrativa, nel decreto di accettazione dell'oblazione, ridurre tale compartecipazione nei casi in cui ciò risulti opportuno per le speciali circostanze della contravvenzione (1).

Art. 58.

Pene comminate per le contravvenzioni.

Senza pregiudizio delle pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi finanziarie, è punito:

1° con l'ammenda da 300 a 1000 lire o con l'arresto fino a due mesi o con entrambre le pene, chi abbandona senza soccorso la persona da lui investita che ne abbia bisogno;

2° con l'ammenda da 100 a 300 lire, chi, senza incorrere nel caso di cui al n. 1, si dà alla fuga in seguito ad investimento di persona. Non incorre in tale pena se entro i due giorni successivi allo investimento si presenti ad un ufficio comunale o di polizia.

Chi nei casi di cui al n. 1 e 2 si fermi immediatamente dopo l'investimento non è soggetto allo arresto preventivo comminato per la flagranza del reato dalle vigenti leggi;

3° con l'ammenda fino a 100 lire chi non ottempera all'ordine di fermarsi, intimato regolarmente da un funzionario o da un agente autorizzato che sia in divisa o porti il distintivo di cui all'art. 53;

4° con l'ammenda da 500 a 1000 lire chi rilascia abusivo od irregolare certificato di conformità di un veicolo ad un tipo approvato, e chi organizza gare di velocità senza speciale permesso;

5° con ammenda da 50 a 300 lire chi circola senza avere ottenuto regolare certificato di idoneità o con veicoli sprovvisti di regolare licenza di circolazione, e chi non restituisce la licenza ed il certificato di idoneità di cui è provvisto, all'autorità competente che ne abbia disposto il ritiro.

Uguale pena si applica a chi circola con veicoli sprovvisti di freni e di altri apparecchi prescritti, senza targa di riconoscimento, o con targhe irregolari o rese intenzionalmente o per negligenza illeggibili;

6° con ammenda da 30 a 200 lire chi eccede i limiti massimi di velocità o non prende le precauzioni prescritte nei riguardi della velocità;

7° con ammenda da L. 20 a L. 100 chi tiene i fanali anteriori spenti nelle ore stabilite, chi non porta sul veicolo la licenza od il certificato di cui è provvisto, chi non denuncia nei modi prescritti i passaggi di proprietà e chi in ogni altro modo contravviene alle disposizioni contenute nel presente regolamento;

8° con ammenda fino a L. 30 chi fa uso di sirena o dello scappamento libero nell'interno degli abitati o tiene spento il fanale posteriore;

9° con ammenda fino a L. 20 chi contravviene alle altre norme stabilite dal presente regolamento e, con disposizioni speciali, dai Comuni a termini dell'art. 11 (2).

Art. 59.

Casi in cui le pene vengono aumentate.

Le pene di cui al precedente articolo devono essere aumentate e possono esserlo sino a raggiungere il doppio:

a) in caso di recidiva specifica entro 12 mesi da una precedente condanna. L'aggravante per recidiva non si applica agli eventuali coobbligati solidali;

b) se il contravventore si serve di un veicolo che non gli appartenga o senza l'autorizzazione di chi ha il diritto di disporne (1).

Art. 60.

Annotazione delle condanne sui certificati di idoneità dei conducenti.

Le condanne per contravvenzioni in cui incorrano i conducenti di veicoli, vengono comunicate al prefetto che ha rilasciato il certificato di idoneità e sono annotate nel certificato stesso e nella matricola di cui all'art. 44.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie

Art. 61.

Obbligo di munire i veicoli attualmente in circolazione di due freni.

I veicoli che all'atto della emanazione del presente regolamento non siano muniti di due freni indipendenti fra loro e dal motore, dovranno, entro sei mesi dalla data di promulgazione del regolamento medesimo, essere muniti di detti freni.

I proprietari dei veicoli devono, entro un mese, far noto di avere adempiuto al disposto di cui sopra, mercè denunzia indirizzata al Circolo o sezione di Circolo ferroviario d'ispezione competente; il quale potrà, ove lo creda necessario, procedere a nuova visita e prova, senza che per tale oggetto siano dovute le indennità di cui all'art. 21.

Art. 62.

Obbligo ai conducenti veicoli da piazza di munirsi di speciale certificato.

I conducenti automobili da piazza dovranno munirsi, entro sei mesi dalla data di promulgazione del presente regolamento, di speciale certificato che verrà loro rilasciato dalla Prefettura competente su semplice presentazione del certificato di idoneità di cui sono in possesso i conducenti stessi e del certificato penale negativo.

(1) Art. 12 legge 30 giugno 1912, n. 739.

(2) Art. 7 legge 30 giugno 1912, n. 739.

(1) Art. 8 legge 30 giugno 1912, n. 739.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
SALANDRA.
Il ministro dei lavori pubblici
CIUFFELLI.
Il ministro della guerra
GRANDI.
Il ministro delle finanze
RAVA.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
DARI.

Il numero 938 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti gli articoli 41 e 42 della legge elettorale politica, testo unico 26 giugno 1913, n. 821;

Veduta la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali, annessa al testo unico predetto;

Visto il R. decreto 13 luglio 1913, n. 896, col quale gli elettori dei comuni di Brumano e di Rota Dentro, vennero aggregati a quelli del comune di Rota Fuori per costituire la sezione avente sede nel detto comune di Rota Fuori;

Veduta la deliberazione adottata dalla Commissione elettorale del comune di Brumano, che approva la nuova lista per l'anno 1914, nel numero di 102 elettori, e chiede che questi restino ancora aggregati alla sezione di Rota Fuori;

Veduta la deliberazione della Commissione elettorale provinciale di Bergamo, in data 30 aprile u. s., colla quale, in conformità delle disposizioni dell'art. 41 della legge, si propone la modificazione del citato decreto nel senso che gli elettori del comune di Brumano costituiscano sezione autonoma;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli elettori politici del comune di Brumano, facente parte del collegio elettorale di Zogno, vengono separati da quelli di Rota Fuori, per costituire una nuova sezione con sede nel predetto comune di Brumano, e a modificazione del citato Nostro decreto 13 luglio 1913, n. 896, alla sezione del comune di Rota Fuori restano aggregati soltanto gli elettori di Rota Dentro, rimanendo sempre designato il primo Comune come capoluogo della sezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Il numero 941 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti gli articoli 41 e 42 della legge elettorale politica, testo unico, 26 giugno 1913, n. 821;

Veduta la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali, annessa al testo unico predetto;

Vedute le deliberazioni adottate dalle Commissioni elettorali dei vari Comuni rispettivamente interessati, nonchè dalla Commissione elettorale provinciale di Potenza;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli elettori politici di Policoro, frazione del comune di Montalbano Jonico, vengono aggregati all'unica sezione elettorale del comune di Nova Siri, facente parte del collegio elettorale politico di Chiaromonte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 946

Regio Decreto 23 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cento (Ferrara) di applicare nel 1914 la tassa di famiglia in base alla tariffa deliberata il 13 aprile 1914 dal R. commissario per la temporanea amministrazione comunale.

N. 947

Regio Decreto 23 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cento (Ferrara) di applicare nell'anno 1914 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata il 3 aprile 1914.

N. 949

Regio Decreto 23 agosto 1914, col quale sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Galeata (Firenze) di applicare nell'anno 1914 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata il 9 maggio 1914 dal commissario prefettizio.

N. 950

Regio Decreto 23 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pistoia (Firenze) di applicare nell'anno 1914 la tassa di famiglia, col limite massimo di L. 1200.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 settembre 1914, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Molfetta (Bari).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto, che proroga di due mesi i poteri del R. commissario di Molfetta.

Il provvedimento è giustificato dalla necessità di dare tempo alla gestione straordinaria di ultimare il lavoro di riorganizzazione dei vari servizi di quella civica azienda, che erano da tempo in abbandono, ma più specialmente di addivenire alla definizione di parecchie liti pendenti, alla sistemazione degli uffici municipali e di dare impulso al miglioramento edilizio ed igienico dell'abitato.

Occorre, infine, mettere in grado il R. commissario di compilare pel 1915 un progetto di bilancio preventivo che tracci alla nuova Amministrazione una guida sicura per la sua azione avvenire.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Molfetta, in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Molfetta è prorogato di due mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regolamento per gli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche e normali, approvato con R. decreto 26 maggio 1901, n. 216, e modificato con R. decreto 6 marzo 1902;

Dispone:

L'ordinaria sessione degli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche e normali si terrà dal 19 al 26 ottobre p. v. presso i seguenti istituti di belle arti: RR. Accademie di belle arti di Milano e Torino, RR. Istituti di belle arti di Roma, Napoli, Lucca, Firenze, Bologna, Palermo, Venezia, Parma e Modena, l'Accademia ligustica di belle arti di Genova, l'Accademia di belle arti di Perugia, l'Accademia provinciale di belle arti di Ravenna e gli Istituti di belle arti di Siena e di Urbino.

Roma, 5 settembre 1914.

Il ministro
DANEO.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento e per la presentazione delle domande intese a conseguire la nomina a sottotenente medico e veterinario di complemento.

1. Sono aperte, fino a tutto il giorno 15 settembre prossimo venturo, le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento, di tutte le armi e corpi, che avranno principio il 1° ottobre 1914, eccezione fatta per i corpi sanitario e veterinario, cui provvede il numero seguente. Per l'ammissione nei corsi allievi farmacisti militari di complemento provvede, invece, il successivo n. 3.

In conseguenza della determinazione presa di ridurre, come è spiegato dal successivo n. 4, a sei mesi soltanto il periodo di servizio da prestarsi complessivamente come semplice soldato e coi gradi di caporale e di sergente dagli allievi ufficiali di complemento, non verrà istituito in quest'anno lo speciale corso accelerato per gli alunni dei convitti nazionali che, avendo compiuto presso i convitti stessi il corso quadriennale di educazione fisica a scopo militare, conseguirono il certificato d'idoneità militare rilasciato dai comandi di corpo d'armata. Anche gli aspiranti provvisti di tale documento saranno perciò ammessi, come qualunque altro, a seguire i corsi come sopra ridotti.

Potranno chiedere l'ammissione in questi corsi, senza l'obbligo di far passaggio alla 1ª categoria, i militari di 2ª categoria anche se già istruiti.

Tali allievi si riterranno, peraltro, impegnati a compiere come militari, e nei gradi di caporale e di sergente, l'intero periodo di servizio stabilito per gli altri allievi, anche se in tal modo venissero a prestare complessivamente più di sei mesi di servizio alle armi. S'intenderà inoltre che essi con la domanda di ammissione nel corso d'istruzione, assumono l'impegno di prestare poi tre mesi di servizio di prima nomina col grado di sottotenente di complemento, che potranno compiere, salvo disposizioni in contrario, entro due anni dall'avvenuta nomina.

2. I laureati in medicina e chirurgia o in zooiatria, che aspirano a conseguire la nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento, non saranno ammessi, prima di conseguire la nomina stessa, a frequentare alcun corso d'istruzione.

Potranno invece chiedere di essere nominati ai gradi sopraccennati presentando non più tardi del 20 settembre p. v., apposita domanda ai comandi di distretto, redatta su carta da bollo di lire una, indirizzata al Ministero e corredata dei documenti indicati al successivo n. 12.

Si avverte che non potranno aspirare alla nomina di cui tratta il presente numero, coloro che entro il 30 settembre p. avessero già compiuto il 28° anno di età.

Gli aspiranti, riconosciuti in possesso di tutti i requisiti necessari, saranno nominati senz'altro sottotenenti medici ovvero veterinari di complemento e dovranno presentarsi il 15 ottobre venturo rispettivamente alla direzione della scuola di applicazione di sanità militare in Firenze, ovvero al comando della scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, per seguirvi col grado di sottotenente di complemento, un corso tecnico della durata di quattro mesi.

Compiuto il corso tecnico saranno assegnati a prestar servizio nei vari reggimenti e corpi, per un periodo di otto mesi, quelli vincolati alla ferma di un anno, e di quattordici mesi, quelli vincolati a ferma maggiore.

In detto periodo di servizio non va computato il tempo trascorso presso le scuole.

Coloro che non superassero gli esami finali delle predette scuole potranno ripeterli alla fine del corso successivo, salvo che il Ministero non creda opportuno di indire una sessione straordinaria di esami.

3. Fino a tutto il 15 settembre prossimo saranno altresì aperte le ammissioni ai corsi allievi farmacisti militari di complemento che saranno costituiti il 1° ottobre successivo presso tutte le direzioni di sanità militare.

Gli allievi di questi corsi, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno promossi caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e sergenti al compimento del terzo mese di anzianità nel grado di caporale. Col grado di sergente presteranno quattro mesi di servizio, dopo di che, ove ne siano dichiarati idonei e meritevoli, saranno nominati farmacisti militari di complemento di 3ª classe. Con tale grado gli allievi vincolati alla ferma di un anno dovranno prestare almeno tre mesi di servizio; tutti gli altri potranno essere tenuti a compiere la ferma di leva.

4. I corsi allievi ufficiali in tutte le altre armi e corpi saranno di un solo tipo.

Gli allievi idonei e meritevoli saranno nominati caporali dopo 2 mesi e sergenti dopo altri 2.

Col grado di sergente presteranno 2 mesi di servizio, rimanendo nello stesso reggimento o corpo e saranno poi ammessi agli esami di idoneità a sottotenente di complemento che avranno luogo nella terza decade di marzo del venturo anno. Terminati gli esami di idoneità a sottotenente gli allievi saranno trattenuti in servizio in attesa che sia pubblicata sul bollettino ufficiale la loro nomina a sottotenente di complemento.

Gli allievi vincolati alla ferma d'un anno o che abbiano compiuto la ferma, saranno però inviati in congedo.

In massima gli allievi nominati sottotenenti di complemento potranno essere obbligati a compiere con tale grado la loro ferma. Coloro che l'avessero già compiuta, dovranno prestare 3 mesi di servizio di prima nomina col grado di ufficiale e, salvo disposizioni in contrario, tale servizio potrà essere prestato entro due anni dalla nomina.

Coloro che provengano dagli arruolati volontari ordinari o dai passati per libera elezione alla 1ª categoria e che abbiano procurato ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categorie in virtù della ferma triennale da essi assunta, non potranno in verun caso essere prosciolti dal servizio o inviati in congedo prima di aver compiuto per intero sotto le armi la ferma suddetta.

5. I titoli di studio per l'ammissione in tutti i corsi allievi ufficiali di complemento, eccettuati quelli del genio (escluso il treno e gli aviatori), sono la pagella di passaggio al 2° corso di liceo o d'Istituto tecnico, o altro titolo equipollente. Non sono più consentite ammissioni per esame di coltura generale e, quindi, tale esame non avrà più luogo.

Per l'ammissione ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione, saranno preferiti gli aspiranti forniti di licenza liceale o di Istituto tecnico o di altro titolo equipollente o superiore.

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi del genio (escluso il treno e gli aviatori, per i quali sono sufficienti i titoli indicati nel primo capoverso del presente numero) dovranno possedere almeno il diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2° anno di Università), ma saranno preferiti coloro che siano provvisti di un titolo di studi superiore. Tale preferenza sarà anche data agli aspiranti al corso aviatori. Gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento del battaglione specialisti del genio (areonauti), dovranno produrre la laurea in ingegneria, in matematica o in fisica.

6. Saranno ritenuti equipollenti al passaggio al 2° corso di liceo o d'Istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Licenza delle scuole industriali di Belluno, Benevento, Fermo, Foggia, Messina, Pisa, Pistoia e Vicenza.

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino.

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare e diploma di licenza dei corsi magistrali annessi ai Regi ginnasi.

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias.

Licenza delle varie sezioni degli Istituti nautici, conseguita dopo il 1896.

Licenza del 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze.

Licenza della R. conceria — Scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino.

Licenza di uno dei corsi professionali della R. scuola professionale « Lorenzo Cobianchi » in Intra.

Certificato di ottenuto passaggio al 3° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano.

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo.

Certificato d'inscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. scuola superiore di commercio in Bari.

Certificato d'ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze.

Licenza conseguita in uno dei seguenti Istituti: Scuola di arti e mestieri « Umberto I » di Bari e « A. Busciolano » di Potenza — Scuola professionale di Biella — Istituto « Aldini Valeriani » per le arti e i mestieri di Bologna — Istituto « Omar » di Novara e scuola di arti e mestieri di Avellino.

Certificato di promozione al 2° anno di corso delle RR. scuole medie commerciali.

Certificato di promozione al 2° anno del corso medio della Regia scuola industriale « Alessandro Volta » in Napoli.

Licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-910.

Patente di perito nella fabbricazione dei tessuti rilasciata dalla R. scuola di tessitura in Napoli.

Certificato di promozione al 2° corso superiore della R. scuola industriale di Reggio Calabria.

Certificato di promozione al 3° corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera.

Certificato d'ammissione al R. Istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-914.

7. Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di Istituto tecnico i titoli di studio conseguiti, dopo un anno di regolare frequenza, presso gli Istituti seguenti:

Scuola preparatoria presso l'Istituto tecnico superiore di Milano.

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa.

R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze.

Saranno pure ritenuti equipollenti a detta licenza i seguenti titoli:

Inscrizione al primo corso delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto agrario sperimentale di Perugia.

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano.

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa.

Certificato di ammissione alle scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Torino e Venezia.

Licenza della scuola di commercio annessa al R. Istituto internazionale di Torino e della scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze.

Licenza delle RR. scuole medie commerciali.

8. Gli aspiranti all'ammissione nei corsi dell'arma di cavalleria oltre ad essere provvisti degli altri requisiti richiesti, dovranno dar prova di una certa conoscenza dell'equitazione, mediante un esperimento teorico-pratico a cui saranno sottoposti allorquando si presenteranno al reggimento.

Essi potranno prender conoscenza del programma del detto esperimento allorchè presenteranno la domanda al distretto militare.

Per la specialità di artiglieria a cavallo non si istituisce un corso allievi ufficiali. Potranno però essere destinati al reggimento di artiglieria a cavallo sino dalla prima nomina gli ufficiali di comple-

mento che abbiano seguito un corso di artiglieria da campagna distinguendosi per istruzione professionale e per abilità nel cavalcare.

9. Possono essere ammessi ai vari corsi d'istruzione indicati nel presente manifesto, ed a far domanda di nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento, qualora posseggano i requisiti necessari:

a) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1894 anche se provenienti da leve anteriori, purchè i Consigli di leva si siano già pronunciati a loro riguardo;

b) i militari ammessi a ritardare il servizio come studenti di Università;

c) i giovani che al 30 settembre 1914 abbiano compiuta l'età di 18 anni e 6 mesi, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

d) i caporali e soldati che si trovano già in servizio sotto le armi (esclusi gli allievi sergenti e i militari vincolati alla ferma di 5 anni, o alla ferma speciale dei RR. corpi di truppe coloniali) avvertendo però che per costoro l'ammissione non potrà aver luogo che in un corso della stessa arma cui appartengono e pel quale posseggano i voluti requisiti. Peraltro militari delle compagnie di sanità o di sussistenza che non possano, per ragioni estranee alla loro volontà o per mancanza di titoli, aspirare alla nomina a sottotenente medico di complemento o aspirare all'ammissione nei corsi del corpo rispettivo, potranno essere ammessi in un corso allievi ufficiali di complemento di fanteria;

e) i militari in congedo, non sottufficiali, di 1ª categoria, che chiedano la riammissione in servizio;

f) i militari, non sottufficiali, di 2ª categoria, avvertendo che quelli di essi che intendano conseguire anche il passaggio in 1ª categoria, non debbono aver superato il 26° anno di età;

g) i militari non sottufficiali di 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni, e possano quindi conseguire il passaggio per libera elezione in 1ª categoria;

h) i volontari di un anno, siano o non ritardatari, i quali peraltro dovranno presentarsi alle armi il 30 settembre p. v., anzichè il 1° dicembre successivo, se aspirano all'ammissione nei corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento. Quelli che aspirano invece alla nomina a sottenente medico o veterinario di complemento dovranno presentarsi nel giorno indicato dal precedente n. 2.

10. A complemento di quanto venne stabilito dal n. 11 del manifesto di chiamata generale delle reclute della classe 1894, si fa noto che potranno essere lasciati in congedo provvisorio fino al 30 settembre p. v. tutti gli aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali, da iniziarsi il 1° ottobre successivo, provvisti di uno qualunque dei titoli di studio che, giusta il presente manifesto, sono validi per tale ammissione. Peraltro, a questo scopo, gli interessati dovranno presentare subito al comando del distretto in cui risiedono, la domanda di cui al seguente numero, corredata almeno del titolo di studio, salvo a produrre poi al più presto e in ogni caso, prima del 15 settembre, tutti gli altri documenti prescritti.

11. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0.50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comando del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso d'istruzione in cui si chiede l'ammissione.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento del battaglione specialisti del genio (areonauti) dovranno produrre, oltre al titolo di studio indicato al precedente n. 5, un certificato dei punti ottenuti in tutti gli esami speciali ed in quello di laurea. Essi potranno inoltre presentare tutti quegli altri titoli, di cui fossero provvisti, onde se ne possa tener conto nel fare la scelta degli ammittendi.

I laureati in medicina e chirurgia ed i laureati in zooiatria che aspirano alla nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento, debbono produrre, insieme con gli altri documenti prescritti, il diploma originale di laurea od un certificato di ottenuta laurea rilasciati dal preside della facoltà o dal rettore ed inoltre un certificato dei punti di merito in essa riportati.

Gli aspiranti allievi farmacisti militari di complemento dovranno produrre o il diploma di laurea in chimica e farmacia, o il diploma di farmacista, ovvero il certificato d'inscrizione al 4° anno d'Università, se studenti in farmacia, o quello d'inscrizione al 5° anno, se studenti in chimica e farmacia.

12. I documenti da presentarsi a corredo della domanda sono i seguenti:

Per tutti gli aspiranti:

a) titolo di studio richiesto pel corso in cui si chiede l'ammissione, avvertendo che ove trattisi di studi compiuti presso un liceo od un istituto tecnico pareggiato, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della Giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra, che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti a mezzo del distretto;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

a) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui consti che sono cittadini del Regno, o tali considerati a' termini delle leggi vigenti.

Per gli inscritti della leva della classe 1894 arruolati in 1ª categoria:

a) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4, del catalogo;

b) i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti per i volontari.

Per i militari alle armi:

solo il certificato di studi compiuti, e quello di nascita legalizzato.

Per i militari in congedo illimitato di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria compresi i militari studenti ritardatari:

il foglio di congedo illimitato e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), prescritti pei volontari.

Se trattisi di un militare di 2ª o di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona di famiglia per riguardo alla quale fu assegnato alla 2ª o alla 3ª categoria.

Per i giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e per i militari di 2ª o di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:

oltre i documenti sopra indicati, la domanda di surrogazione, redatta su carta da bollo da L. 0.50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo.

13. Gli aspiranti dichiarati ammissibili ai corsi suddetti, che non siano già militari alle armi, dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso li invierà a destinazione munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Coloro che chiedano l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, dovranno però compiere il viaggio a tariffa militare a proprie spese.

14. Il Ministero della guerra si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di riunire insieme più corsi di una stessa arma e specialità, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo grande, oppure di trasferire gli allievi esuberanti di questi corsi, in altri nei quali le ammissioni fossero riuscite più scarse.

15. Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento che non raggiungessero i 18 anni e 6 mesi di età entro il 30 settembre 1914.

Corsi allievi ufficiali di complemento

Fanteria di linea (Allievi: numero illimitato).

	Regg.		Regg.
Alessandria	38°	Milano	8°
Bari	10°	Padova	58°
Bologna	35°	Palermo	86°
Caserta	15°	Perugia	51°
Fano	94°	Pisa	22°
Firenze	70°	Roma	81°
Genova	90°	Torino	92°

Bersaglieri (Allievi: numero illimitato).

	Regg.		Regg.
Ancona	5°	Roma	2°
Livorno	3°		

Alpini (Allievi: numero illimitato).

	Regg.		Regg.
Milano	5°	Verona	6°
Torino	3°		

Cavalleria (Allievi: 30 per reggimento).

Firenze . . . . — Reggimento cavalleggeri di Treviso (28).
Milano . . . . — Reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).

Artiglieria (Allievi: numero illimitato).

Bologna . . . . — 3° reggimento da campagna
Firenze . . . . — 19° reggimento da campagna.
Genova . . . . — 1° reggimento da fortezza (costa).
Napoli . . . . — 24° reggimento da campagna.
Palermo . . . . — 22° reggimento da campagna.
Roma . . . . — 3° reggimento da fortezza
Torino . . . . — 1° reggimento da montagna

Genio.

Casale . . . . — 2° reggimento zappatori (40 allievi)
Firenze . . . . — 3° reggimento telegrafisti (30 allievi)
Piacenza . . . . — 4° reggimento pontieri (20 allievi).
Roma . . . . — battaglione specialisti (8 allievi).
Torino . . . . — 6° reggimento ferrovieri (10 allievi).
Torino . . . . — battaglione aviatori (30 allievi).

Treno d'artiglieria (45 allievi).

Caserta — 10° reggimento da campagna.

Treno del genio (15 allievi).

Pavia . . . . — 1° reggimento zappatori

Ufficiali commissari (40 allievi).

Firenze — Direzione di commissariato.

Ufficiali di sussistenza (30 allievi per corso).

Bari — Direzione di commissariato.
Torino — Direzione di commissariato.

Ufficiali d'amministrazione (40 allievi per corso)

Bologna . . . . — Direzione di commissariato.
Roma . . . . — Direzione di commissariato.

Corsi allievi farmacisti militari di complemento.

Direzioni di sanità militare di: Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona.

. . . . ., addì 31 agosto 1914.

Il comandante del distretto.

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 28 giugno 1914:

Cricchi Armando, applicato di 3ª classe, collocato a disposizione del Ministero delle colonie.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 28 maggio 1914:

Amadasi cav. Luigi, maggiore generale, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 16 giugno 1914 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 31 maggio 1914:

Bravi cav. Enea, tenente colonnello amministrazione — Turotti cavaliere Agostino, maggiore fanteria, collocati a riposo, per anzianità di servizio, dal 16 giugno 1914 ed inscritti nella riserva.

Dall'Asta Giuseppe, tenente sussistenza, id. id., id. id., dal 16 id. ed inscritto nella riserva.

Coppi Giuseppe, capitano cavalleria, id. id., id. id., dal 16 id. ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 14 giugno 1914:

Ferretti cav. Pasquale, maggiore artiglieria, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° luglio 1914 ed iscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 2 luglio 1914:

Pesce Agostino, sottotenente medico, dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio, a sua domanda.

Con R. decreto del 5 luglio 1914:

Claretta Alessandri Camillo, tenente cavalleria, dispensato da ogni eventuale servizio militare per età.

Caccia Dominioni Alfonso, id. — Vitale Carlo, sottotenente, id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per

età, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, a loro domanda.

Perrone Di San Martino Fernando, capitano cavalleria — Caporale Mauro, tenente id. — Dell'Orto Giuseppe, sottotenente id. — Purisiol Carlo, id. — Marelli Giovanni, id., cessano d'appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di riserva, a loro domanda.

Sostegni Augusto, tenente veterinario — Ricci Oddo, id. id. — Coli Angiolo, id. id. — Andrinoli Domenico, id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale del corpo stesso, a loro domanda.

Con R. decreto del 13 agosto 1914:

Turrà Ciro, tenente sussistenza, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragioni di età, è inscritto, a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale di sussistenza.

Con R. decreto del 16 agosto 1914:

De Cristofaro Salvatore, sottotenente fanteria, accettata la volontaria rinunzia al grado.

Agostinetti Pietro, tenente id., dispensato da ogni eventuale servizio militare, per infermità indipendenti da causa di servizio.

Con R. decreto del 20 agosto 1914:

Angelini Giuseppe, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di complemento nell'arma di cavalleria.

I seguenti ufficiali di complemento, arma di fanteria, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, a loro domanda, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale:

Trolli Gozzolino, (B) tenente — Colombo Giuseppe, (B) id. — Pavesi Virgilio, id. — Cambiaggio Luigi, (B) id. — Lòsito Riccardo, sottotenente.

Con R. decreto del 23 agosto 1914:

Bonfantini Giuseppe, tenente fanteria, accettata la volontaria rinunzia al grado.

Grappelli Renato, id. id., trasferito nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale.

Catraro Enrico, sottotenente id., laureato in medicina e chirurgia, id. nel corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 27 agosto 1914:

Bernini Anselmo, sottotenente commissario, dispensato da ogni eventuale servizio militare, per ragione di età.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 5 luglio 1914:

Gritti Morlacchi nobile Emilio, capitano cavalleria, dispensato da ogni eventuale servizio militare, per età.

Con R. decreto del 16 agosto 1914:

Corradi Francesco, furiere in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma di fanteria.

Con R. decreto del 20 agosto 1914:

La Rosa Salvatore, tenente fanteria, accettata la volontaria rinunzia al grado.

Con R. decreto del 23 agosto 1914:

Maresio Giuseppe, capitano medico, accettata la volontaria rinunzia al grado.

Vitale Edvigio, furiere in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma di fanteria.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 5 luglio 1914:

Albertario cav. Giovanni, tenente colonnello cavalleria — Crotti Di Costigliole cav. Vittorio, id. id. id. — De Virgiliis cav. Carlo, maggiore, id. — Cervio cav. Ambrogio, capitano, id. — Monti Girolamo, id. id. — Squadrelli Angelo, tenente id., dispensati da ogni eventuale servizio militare, per età, conservando il grado e la relativa uniforme.

Con R. decreto del 13 agosto 1914:

I seguenti ufficiali di sussistenza di riserva, sono dispensati da ogni eventuale servizio militare, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Mauri Paolini Guglielmo, capitano — Bignotti Adriano, tenente.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	566328	217 —	Prole maschia nascitura da *Perino* Secondo fu *Battista* dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore del detto *Perino* Secondo fu *Battista*	Prole maschia nascitura da *Perini* Secondo fu *Giovanni-Battista*, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore del detto *Perini* Secondo fu *Giovanni-Battista*
»	276779	49 —	Polli *Gelmina* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Galbiati Giovanna di Luigi, ved. Polli, dom. in Monza (Milano)	Polli *Gemmina* fu Carlo, minore, ecc. come contro
»	504492	17 50	*Torielli* Francesco fu Giovanni Battista, dom. a Torino	*Torrielli* Francesco fu Giovanni-Battista, ecc. come contro
»	703832	70 —	Mangia Maria di Diego, *nubile*, dom. a Termini Imerese (Palermo)	Mangia Maria di Diego, *minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliata ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 agosto 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORRIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	57312 / 383822 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Capra Giuseppe di Antonino, domiciliato in Leonforte. Vincolata . . . . L. Per l'usufrutto a: La Mantia Ignazio di Agostino	25 —
»	616384 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Albertino Maria e Pietro di Giacomo, minori, e prole nascitura dallo stesso e da Angela Gaggiotti, sotto l'amministrazione di esso Albertino Giacomo, domiciliati in Pallanza (Novara) . . . . » Per l'usufrutto a: Gaggiotti Angela fu Angelo, moglie di Giacomo Albertino	400 —
3 50 %	477149	Chiesa parrocchiale succursale di Santa Marta in Villanova Albenga (Genova) . . . . »	7 —
»	662125	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	378083 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Ratto Maria fu Luigi vedova Bottino, domiciliata a Genova . . . . » Per la proprietà a: Bottino Luigia e Benedetto, minori, sotto la patria potestà della madre Ratto Maria fu Luigi, ved. Bottino, domiciliati a Genova	98 —
»	356409	Cresta Angelo fu Soccorso, domiciliato a Castelfranci (Avellino). Vincolata . . . . »	7 —
»	480616	Tisi Andrea fu Cesare, domiciliato a San Cipriano Picentino (Salerno) - Vincolata . . . . »	119 —
»	23?675	Borgia Rosa fu Francesco, nubile, domiciliata in Napoli . . . . »	157 50
»	242636	Intestata come la precedente iscrizione . . . . »	35 —
5 %	317385 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Maffettone Raffaele di Gennaro, domiciliato in Napoli - Vincolata . . . . » Per l'usufrutto a: Gioia Benedetto fu Gaetano.	50 —
3 50 %	691050	De Leo Serafino fu Vincenzo, domiciliato a Paternopoli (Avellino) . . . . »	35 —

CATEGORIA del debito	Numero delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 50 %	660877 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Luongo Luisa di Paolo, vedova Golia Angelo, domiciliata in Napoli . . . . L. Per la proprietà a: Golia Paolo, Concetta, Fatina, Francesco, Vincenzo, Nicola, Mario e Maria fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre Luongo Luisa di Paolo, vedova di Golia Angelo, domiciliati in Napoli.	66 50
»	211759 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Lantini Concetta fu Gabriele, vedova di Cristin Almerico, domiciliata in Napoli . . . . » Per la proprietà a: Cristin Elvira fu Almerico, moglie di Missere Giuseppe, domiciliata in Napoli.	196 —
5 %	37434 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Negro Melania fu Francesco, nubile, domiciliata in Torino . . . . » Per l'usufrutto a: Falchero Maria fu Maurizio, madre della titolare.	110 —
3 50 %	171706	Carella Vito fu Gabriele, domiciliato in San Vito dei Normanni (Lecce) - Vincolata . . . . »	24 50
»	687887 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Antuori Giovanna fu Nicola, vedova di Verola Vincenzo, domiciliata in Napoli . . . . » Per la proprietà al: Pio Monte della Misericordia di Napoli	56 —
5 %	1051455	Parrocchia di Pontecuti in comune di Todi . . . . »	5 —

Roma, 30 giugno 1914.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 10 settembre 1914, in L. 106.

MINISTERO DEL TESORO E MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambî secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZE	DENARO	LETTERA
Parigi	105.80	107.50
Londra	26.69	27.50
Berlino	123.30	126.85
Vienna	99.25	103.75
New York	5.16	5.35
Buenos Aires	2.15	2.25

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio dal 9 all'11 settembre 1914:

Franchi	106.80
Lire sterline	27.09 1/2
Marchi	125.07 1/2
Corone	101.50
Dollari	5.25 1/2
Pesos carta	2.20

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il rapporto 26 agosto 1914, n. 1594, col quale i capi della Corte di appello di Lucca hanno proposto che sia aperto in quel distretto un concorso a dieci posti di ufficiale giudiziario;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 19 marzo 1911, n. 201, e 1, 2 e 4 del relativo regolamento approvato con R. decreto 4 febbraio 1912, n. 1086;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a dieci posti di ufficiale giudiziario nel distretto della Corte di appello di Lucca.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno presentare non più tardi del giorno 19 ot-

tobre 1914 e durante l'orario di ufficio al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono, la domanda su carta da bollo da L. 0,60 diretta al primo presidente della Corte d'appello di Lucca corredata dai seguenti documenti legali:

a) copia dell'atto di nascita da cui risulti che il concorrente ha compiuto i 21 anno e non oltrepassato i 30 alla data del presente decreto di bando di concorso;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma originale di licenza di ginnasio o di scuola tecnica;

d) documento comprovante di avere adempiuto agli obblighi di leva;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale, nel cui circondario il concorrente risiede, dal quale risulti che non trovasi in alcuno dei casi per cui si è escluso e non si può essere assunto all'ufficio di giurato, ai termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 2937 (serie 3ª) modificati col R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6569;

g) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di residenza;

h) certificato di sana fisica costituzione, rilasciato dall' ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto di bando di concorso.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante dovrà indicare il domicilio del medesimo.

Art. 3.

L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale, secondo le norme stabilite dall'art. 4 del suddetto regolamento.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 21 e 22 dicembre 1914 presso la Corte di appello di Lucca e quella orale nel giorno che sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1914.

Pel ministro
CHIMIENTI.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto il rapporto 25 agosto 1914, n. 1524, col quale i capi della Corte di appello di Milano hanno proposto che sia aperto in quel distretto un concorso a 20 posti di ufficiale giudiziario;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 19 marzo 1911, n. 201, e 1, 2 e 4 del relativo regolamento approvato col R. decreto 4 febbraio 1912, n. 1086;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a 20 posti di ufficiale giudiziario nel distretto della Corte di appello di Milano.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno presentare non più tardi del giorno 19 ottobre 1914 e durante l'orario di ufficio al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono, la domanda su carta da bollo da L. 0.60 diretta al primo presidente della Corte d'appello di Milano corredata dai seguenti documenti legali:

a) copia dell'atto di nascita da cui risulti che il concorrente ha compiuto i 21 anno e non oltrepassato i 30 alla data del presente decreto di bando di concorso;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma originale di licenza di ginnasio o di scuola tecnica;

d) documento comprovante di aver adempiuto agli obblighi di leva;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale, nel cui circondario il concorrente risiede, dal quale risulti che non trovasi in alcuno dei casi per cui si è escluso e non si può essere assunto all'ufficio di giurato, ai termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 2937 (serie 3ª) modificati col R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6569;

g) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di residenza;

h) certificato di sana fisica costituzione, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza;

I documenti di cui alle lett. *b*), *e*), *f*), *g*), *h*) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto di bando di concorso.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante dovrà indicare il domicilio del medesimo.

Art. 3.

L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale, secondo le norme stabilite dall'art. 4 del suddetto regolamento.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 21 e 22 dicembre 1914 presso la Corte di appello di Milano e quella orale nel giorno che sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1914.

Pel ministro
CHIMIENTI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSO ad un posto di ispettore nella Amministrazione delle antichità e belle arti.

IL MINISTRO

Vista la legge 27 giugno 1907, n. 386, e il regolamento 1° agosto 1907, n. 608, nonchè l'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli e con esame al posto di ispettore, con lo stipendio annuo di L. 2500, nel ruolo organico del personale per le antichità e belle arti e per il R. Museo archeologico di Firenze (sezione egizia).

Coloro che aspirano al suddetto posto dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e belle arti in Roma, piazza Venezia, n. 11), non più tardi del 15 ottobre 1914, la domanda in carta bollata da L. 1,22 contenente il nome, il cognome e il domicilio del concorrente.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di anni 18;

c) certificato generale di penalità rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta morale;

e) attestato medico di sana costituzione fisica;

f) certificato dal quale risulti che il candidato ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) diploma originale di laurea in lettere;

h) elenco, in carta libera, dei titoli che vengono presentati al concorso.

I documenti *a*), *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso.

I concorrenti che già fossero al servizio dello Stato sono esenti dalla presentazione dei documenti *a*), *b*), *c*) e *d*).

I titoli dovranno essere così raggruppati:

1. Accademici e scolastici. (Oltre la laurea in belle lettere, i concorrenti potranno produrre tutti gli altri titoli accademici e scolastici, che certificano dei loro studi).

2. Scientifici. (Pubblicazioni).

3. Amministrativi. (I concorrenti i quali abbiano già servito in pubbliche Amministrazioni indicheranno in modo sommario le mansioni che hanno adempiute. Coloro che presso Amministrazioni pubbliche o anche presso privati avessero avuto incarichi attinenti allo studio e allo sviluppo delle discipline archeologiche avranno cura di specificare l'indole, l'epoca, la durata e i risultati del lavoro).

Gli esami consisteranno in un esperimento scritto e due orali, giusta gli uniti programmi e si terranno in Roma, nei giorni che verranno designati dalla Commissione esaminatrice.

Il vincitore, per conseguire la nomina, dovrà rinunciare a qualunque altro ufficio (art. 72 della legge 27 giugno sopra citata).

Si riportano gli articoli di legge e di regolamento relativi al concorso a posti di ispettore.

Roma, 27 agosto 1914.

Il ministro
DANEO.

PROGRAMMA DI ESAME

Esperimento scritto.

(Durata massima sei ore).

Svolgimento di un tema di egittologia (filologia ed archeologia egizia), con speciale riguardo alle collezioni contenute nel Museo e alle pecularietà della regione, cui il concorrente aspira.

Esperimenti orali.

A. — (Durata massima quaranta minuti).

Oltre la stessa materia dell'esame scritto, nozioni generali di archeologia classica.

L'esperimento sarà accompagnato da prove pratiche su fotografie o altre riproduzioni di monumenti e di opere dell'antichità classica ed orientale.

B. — (Durata trenta minuti).

Argomenti tecnici relativi alla conservazione di monumenti archeologici, alla esecuzione ed illustrazione di uno scavo, alla classificazione ed ordinamento di oggetti in un museo. Restauri in materia archeologica. Cenni sui più comuni processi di riproduzione. Esami di pezzi antichi e moderni (pezzi fusi e pezzi coniati, patine di marmi, di bronzi, di monete; incisione, pulitura e ritocchi delle pietre incise).

Dalla legge 27 giugno 1907, n. 386.

Art 33. — Gli ispettori sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame.

Saranno di volta in volta indicati i titoli necessari per essere ammessi al concorso e il programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di possedere estese e sicure cognizioni di archeologia e di storia dell'arte.

A parità di merito sarà titolo di preferenza il diploma conseguito nelle RR. scuole di archeologia o di storia dell'arte medioevale e moderna.

Al concorso a ispettore negli scavi e nei Musei archeologici non sono ammessi che i laureati in lettere.

Dal R. decreto 1° agosto 1907, n. 608.

Art. 2. — Ove i concorsi sieno indetti anche con esame, le materie di esame sono specificate, salvo ciò che dispone l'art. 9 nel l'avviso di concorso. Esse si riferiscono all'indole speciale dell'Istituto pel quale si fa il concorso.

Art. 3. — In ciascun giorno stabilito per le prove scritte, la Commissione riunita formula il tema sulle materie del programma da svolgersi nel giorno stesso.

Art. 4. — Non è permesso ai concorrenti consultare diari o scritti, ancorchè non attinenti al tema, nè di comunicare fra loro, o con persone estranee.

Il concorrente che contravviene a questa disposizione è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari; a tale scopo uno dei commissari deve restare costantemente nella sala degli esami.

Art. 5. — Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, scrive il suo nome sul foglio che chiude entro una busta datagli dalla Commissione, e insieme al tema la consegna al segretario della Commissione stessa, il quale ripone il tema e la busta entro altra di maggior formato, che chiude e suggella apponendovi la firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Il commissario presente controfirma.

Al termine di ogni giorno, tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e firmati da lui, da uno almeno degli altri commissari e dal segretario.

Quando la Commissione apre la busta, per la lettura del tema, appone su questa e sulla busta contenente il nome del candidato, un identico numero progressivo.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e classificati.

Art. 6. — Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno sei decimi dei punti in ciascuna delle prove scritte.

Art. 7. — I concorrenti sono classificati secondo la graduatoria stabilita dalla Commissione esaminatrice. A parità di merito ha la preferenza quel candidato che abbia prestato servizio utile nell'ordine della sua durata in una Amministrazione dello Stato.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il regolamento per il personale dell'amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 7.2;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami e titoli congiuntamente per la nomina a tre posti di assistente laureato in medicina e chirurgia presso il laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica, con lo stipendio di L. 3000 annue.

Art. 2.

Gli aspiranti devono farne domanda entro il 20 ottobre 1914 al Ministero dell'interno, inviando i documenti comprovanti il possesso, alla data del presente decreto, dei requisiti prescritti dagli articoli 4 e 8 del regolamento sovracitato, nonchè i titoli che ritengano loro interesse produrre a norma dell'art. 17 del regolamento medesimo.

Art. 3.

Le prove di esame seguiranno sul programma approvato con il decreto Ministeriale 30 aprile 1913.

Art. 4.

Con successivo provvedimento verranno fissati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e pratiche.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 14 agosto 1914.

Il ministro
SALANDRA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

DECRETA:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami e titoli congiuntamente per la nomina a due posti di assistente presso il laboratorio chimico della sanità pubblica con lo stipendio di L. 3000 annue.

Art. 2.

Gli aspiranti devono farne domanda entro il 20 ottobre 1914 al Ministero dell'interno, inviando i documenti comprovanti il possesso, alla data del presente decreto, dei requisiti prescritti dagli articoli 4 e 8 del regolamento sovracitato, nonchè i titoli che ritengono loro interesse produrre a norma dell'art. 17 del regolamento medesimo.

Art. 3.

Le prove di esame seguiranno sul programma approvato con il decreto Ministeriale 3 febbraio 1913.

Art. 4.

Con successivo provvedimento verranno fissati i giorni nei quali avranno luogo la prova scritta e le prove pratiche.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 14 agosto 1914.

Il ministro
SALANDRA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Gli ultimi telegrammi dal settore occidentale del vasto teatro della guerra descrivono come molto migliorata la situazione delle forze franco-inglesi. Gli alleati hanno guadagnato terreno lungo la linea dell'Ourcq e del Petit Morain. I tedeschi - secondo un dispaccio da Parigi - avrebbero indietreggiato di circa 40 chilometri perdendo due bandiere. Nessun cambiamento invece si segnala nei Vosgi.

I serbi hanno varcato la frontiera, prendendo l'offensiva verso Vichegrad e respingendo gli austriaci sulla Drina.

Continua sempre la battaglia nella regione di Rava Ruska tra le truppe russe e austro-ungariche. Pare che quest'ultime si siano ritirate verso Cholm, con gravi perdite di uomini e di materiale. Anche le posizioni austriache di Godorok e quelle sulla Vistola sono state attaccate ieri dai russi.

Nella Prussia orientale non sono avvenute in questi ultimi giorni che scaramuccie insignificanti.

In Estremo oriente i giapponesi danno prova di grande attività. Mentre la loro prima squadra blocca la baia di Tsing-Tao, la seconda squadra sorveglia il mar della Cina.

Più dettagliatamente c'informa l'*Agenzia Stefani* coi seguenti telegrammi:

Petrograd, 6 (Ritardato nella trasmissione). — I russi hanno catturato presso Seroz un dirigibile con equipaggio di trenta uomini, fra cui due ufficiali di stato maggiore e due cannonieri, e con munizioni, carte e fotografie, nonchè un aeroplano dove si trovava un colonnello austriaco.

In questi ultimi due giorni 130 ufficiali e 7000 soldati prigionieri hanno traversato Ninsk diretti a Smolemsko.

Tokio, 6 (Ritardato nella trasmissione). — Due dirigibili hanno fatto ieri una ricognizione a Tsing-Tao ed hanno lasciato cadere bombe sulla stazione radiotelegrafica e su una caserma. Uno è stato colpito da quindici proiettili.

Ambedue sono rientrati incolumi.

Londra, 9 (Ufficiale). — Il seguente comunicato è stato pubblicato dal War Office britannico, in data 8 settembre:

La situazione generale continua soddisfacente. Gli alleati guadagnano terreno sulla loro sinistra lungo la linea dell'Ourcq e del Petit Morain.

Le truppe britanniche hanno qui respinto indietro il nemico per dieci miglia, ed il combattimento è stato continuato oltre sulla destra lungo la linea Montmirail-Petit Sompuis, senza che l'una o l'altra parte abbia riportato vantaggi.

Più oltre ancora sulla destra da presso Vitry-le-François a Sermaine-les-Bains il nemico è stato spinto indietro in direzione di Reims.

Nelle vicinanze di Luneville un tentativo dei tedeschi di avanzare è stato respinto.

Più tardi è stato pubblicato il seguente comunicato:

La pressione contro il nemico continua su tutto il fronte degli alleati. Le forze britanniche sono state impegnate tutto il giorno; il nemico opposto ad esse, dopo una ostinata resistenza, si è ritirato e sta ora passando al nord della Marna.

Il quinto esercito francese ha avanzato con eguale successo ed ha fatto molto bottino.

Il sesto corpo d'armata francese sull'Ourcq è stato gravemente impegnato, ma anche qui il nemico è stato respinto.

L'esercito tedesco ha gravemente sofferto lungo l'intera linea, l'avanzata essendo stata ovunque risolutamente ricacciata indietro.

Le forze britanniche hanno pure avuto varie perdite, ma il loro numero è piccolo in relazione con la natura del combattimento. Il risultato dei due giorni di operazioni è sinora soddisfacentissimo.

Parigi, 9. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

All'ala sinistra tutti i tentativi tedeschi per rompere quelle fra le nostre truppe che si trovano sulla destra dell'Ourcq sono falliti. Abbiamo preso due bandiere. L'esercito inglese ha varcato la Marna Il nemico ha indietreggiato circa 40 chilometri.

Al centro ed all'ala destra nessun cambiamento notevole.

Parigi, 9. — Un comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

1° all'ala sinistra benchè i tedeschi abbiano rinforzato le loro truppe, la situazione continua ad essere soddisfacente. Il nemico ripiega dinanzi all'esercito inglese;

2° al centro la nostra avanzata è lenta ma generale.

All'ala destra non si segnala nessuna azione del nemico contro le grandi fortificazioni di Nancy.

Nei Vosgi e nell'Alsazia nessun cambiamento.

Il ministro della guerra Millerand ha ricevuto dal ministro della guerra del Governo britannico il seguente telegramma:

Signor ministro e caro collega,

Vogliate ricevere e trasmettere al generalissimo Joffre i ringra-

ziamenti più sinceri per il telegramma che avete avuto la bontà di indirizzarmi. Vi prego di credere e di far dire al generalissimo Joffre come l'esercito inglese è felice di cooperare con l'esercito francese e come noi siamo lieti del degno compito di recargli l'appoggio del quale parlate così generosamente e sul quale potete sempre contare con piena fiducia.

Kitchener.

Bordeaux, 9. — Un comunicato ufficiale dice:

Su tutto il fronte i tedeschi sembrano preparare un movimento di ritirata abbastanza sensibile. La situazione strategica delle nostre truppe sembra migliore. Tuttavia non bisogna anticipare giudizi sul risultato finale, poichè la battaglia si estende su parecchie centinaia di chilometri.

D'altra parte sembra che i tedeschi incontrino una certa difficoltà per il vettovagliamento.

Sembra vi sia per le nostre truppe un progresso generale.

Parigi, 9. — Si ha da Nisch, 8:

L'esercito serbo continua l'offensiva verso Vichegrad.

Il 6 corrente i serbi passarono la frontiera. La loro offensiva continua su tutti i punti con successo. All'ovest gli austriaci furono respinti sulla riva sinistra della Drina.

Roma, 9. — L'ambasciata russa ha ricevuto il seguente dispaccio dallo stato maggiore:

Petrograd, 8. — Il 5 settembre sono state prese le poteuti fortificazioni di Nikolajevak che erano rafforzate con trincee di fianco e cupole corazzate ed erano circondate da tre linee di difese artificiali. Abbiamo preso 40 cannoni e molte provvigioni.

Nella regione di Rava Ruska continua una accanita battaglia

L'esercito austriaco che sparava in direzione di Cholm si ritira sotto la pressione delle nostre truppe. Abbiamo preso un gran numero di prigionieri, di cannoni e di materiale del treno.

In uno degli ospedali da noi presi sono stati trovati 500 soldati austriaci ammalati di dissenteria, la quale fa strage fra le truppe del nemico.

Sul fronte tedesco vi sono piccole scaramuccie.

Roma, 9. — L'Ambasciata di Russia ha ricevuto il seguente dispaccio ufficiale:

Petrograd, 8. — Il 6 corrente la battaglia continuava su tutto il fronte austriaco. Al centro le truppe austro-ungariche continuano a battere in ritirata.

Nella regione di Rava Ruska il combattimento è dei più violenti. Gli austro-ungarici hanno impegnato grandi forze. Le notre truppe attaccano la posizione di Golerok, fortemente organizzata.

Sulla riva sinistra della Vistola la nostra offensiva continua con successo.

Roma, 9. — L'Ambasciata russa ha ricevuto il seguente dispaccio dal ministro degli esteri:

Petrograd, 8. — Malgrado le sue torrette a cupole corazzate e i suoi tre ordini di fortificazioni, Nikolajovsk in Galizia è stato preso dall'esercito russo, il quale si è impadronito di 40 cannoni e di una grande quantità di munizioni.

Vigorosamente attaccato dal lato nord, l'esercito austriaco si ritira abbandonando un numero considerevole di cannoni, materiale del treno e artiglieria.

Petrograd, 9. — Un comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Il 5 ed il 6 settembre abbiamo attaccato l'esercito austriaco a Tomaszow, nella direzione di nord-ovest di Zamostie.

A nord-est ed a sud-est di Rawa Ruska l'esercito austriaco in ritirata disordinata è stato inseguito dai russi. Presso Frampol la cavalleria russa si è precipitata sui grandi treni nemici.

Nella direzione di Lublino le truppe austro-tedesche sono state sloggiate dalle loro posizioni fortificate e si ritirano verso il sud.

Le colonne del treno nemiche che si dirigevano sulla strada di Josefow e su Awnopol sono state disperse dall'artiglieria russa, sulla riva sinistra della Vistola.

Grandi battaglie sul fronte sono impegnate da Rawa Ruska fino al Dnjester, ove l'esercito austriaco, battuto a Leopoli, ha ricevuto rinforzi.

Distaccamenti del 14° corpo tirolese presso Rawa Ruska hanno tentato un attacco nella notte del 7 settembre, ma sono stati respinti ed hanno perduto una bandiera e 500 prigionieri. Presso Zamostie i russi hanno preso aeroplani tedeschi.

Piccole scaramucce continuano nella Prussia orientale.

Roma, 9. — L'addetto navale all'ambasciata del Giappone ha ricevuto le seguenti informazioni dall'ammiragliato giapponese:

La prima squadra ha il compito di sorvegliare le comunicazioni del mar della Cina.

La seconda squadra è impegnata nel blocco della baia di Tsin-Tao.

Aeroplani della marina hanno compiuto il 5 settembre una accurata esplorazione nella baia di Tsing-Tao. Essi sono ritornati con quindici segni di proiettili sulle loro macchine.

Il corpo di spedizione ha cominciato a sbarcare il 2 settembre.

Dichiarazioni di moratoria

Roma, 10. — Il Ministero di agricoltura, industria e commercio comunica:

« Si ha notizia di nuove dichiarazioni di moratoria da parte di Stati esteri, e di prolungamenti di moratorie già stabilite.

Ecco le notizie finora pervenute a mezzo dei RR. rappresentanti dell'Italia all'estero:

Danimarca. — Fino al 10 ottobre prossimo i tribunali possono prorogare di tre mesi le scadenze per debiti civili e commerciali interni. Per i debiti commerciali esteri non si possono adire i tribunali danesi durante la moratoria. Per i debiti civili esteri non v'ha moratoria.

Inghilterra. — Con recente disposizione la moratoria è stata prorogata fino al 4 ottobre, sempre relativamente ai pagamenti dovuti prima del 4 agosto.

Montenegro — Moratoria generale per tutte le scadenze civili e commerciali posteriori al 25 luglio 1914 le quali sono prorogate a sei mesi dopo la fine della mobilitazione dell'esercito. Sono eccettuati dalla moratoria i contratti di locazione, quelli agricoli, nonchè i diritti alimentari.

Norvegia. — Scadenze civili e commerciali prorogate di un mese. Le scadenze commerciali riferentisi all'estero sono però prorogate di due mesi a partire dal 6 settembre.

Portogallo. — Nessuna moratoria di carattere generale. È concessa però una proroga facoltativa di 60 giorni per la liquidazione di operazioni sopra cambi esteri nonchè per tratte e chèques relativi ad obbligazioni anteriori al 10 agosto e pagabili in Portogallo in moneta estera.

Svezia. — Moratoria generale fino al 7 settembre.

Svizzera. — Gli effetti e tratte scadenti a fine luglio e a tutto agosto sono prorogati di 30 giorni. Le esecuzioni per debiti sono sospese fino al 30 settembre.

Per le cambiali tratte scadenti nel settembre il termine utile pel protesto decorre dal 1° ottobre.

Reciprocità per debiti con l'estero.

Turchia (Impero ottomano). — La moratoria generale già stabilita fino al 3 settembre è stata prorogata fino al 3 ottobre. Si prevedono nuove proroghe con modificazioni alle disposizioni vigenti.

Tunisi. — La scadenza di tutti i valori negoziabili maturati prima del 15 agosto 1914 è prorogata di 30 giorni escluso il giorno della scadenza ».

***

Il R. ministro a Cettigne telegrafa:

« Tutte le scadenze civili e commerciali posteriormente al 25 luglio p. p. furono prorogate a sei mesi dopo la fine della mobilitazione dell'esercito montenegrino.

Da tale beneficio sono stati esclusi i contratti di locazione e quelli agricoli, nonchè i diritti alimentari.

Circa depositi, inoltre, pur non essendovi una legge speciale, si seguonò gli usi adottati dalle Banche austro-ungariche, che rimborsano ogni 15 giorni il 5 0[0 su ogni deposito ».

CRONACA ITALIANA

Bandiere gloriose. — Ricevute alla stazione di Termini dal generale Scotti, dal tenente colonnello di Stato maggiore Di San Marzano, dagli ufficiali dell'82° e di altri reggimenti di stanza a Roma, giunsero ieri alle 14.25 le bandiere del 23° e dell'82° reggimento fanteria reduci dalla Libia dove si coprirono di gloria.

All'entrata del treno in stazione, la musica del 1° regg. granatieri intonò la marcia reale; una compagnia d'onore dell'82° presentò le armi, mentre alcune centinaia di persone riunitesi sotto la tettoia applaudivano calorosamente e acclamavano all'esercito.

La bandiera del 23°, seguita da alcuni ufficiali, fu deposta nell'ufficio del Comando militare sotto la tettoia, donde, a mezzanotte, fu posta di nuovo in treno e trasportata a Novara.

Quindi la bandiera dell'82° fu collocata nello scompartimento di una vettura speciale di prima classe, nella quale presero posto anche gli ufficiali della scorta d'onore.

Tra rinnovati applausi, la vettura, cui nel frattempo era stata attaccata una macchina, partì per la stazione di Trastevere per poi muovere alla volta di Manziana, ove è accampato l'82° reggimento fanteria.

Per il nostro commercio. — A Genova si è riunita la Commissione direttiva dell'ufficio traffico e trasporti marittimi di Genova.

L'Associaziona fra commercianti del deposito franco ha fatto presente all'ufficio l'eccessivo distacco che praticano le Banche sul prezzo di acquisto dello *chèque* in confronto al prezzo che esse domandano quando lo vendono.

L'ufficio traffico e trasporti marittimi ha deliberato di fare pratiche presso i competenti poteri perchè, ferma restando la base per l'acquisto da parte delle Banche, le Commissioni all'uopo nominate moderino sensibilmente nel listino il distacco predetto. Ed al tempo stesso ha deliberato di fare voti presso gli Istituti bancari perchè essi vogliano a loro volta moderare il distacco tra acquisto e vendita di *chèques*.

La Commissione ha preso poi in esame la questione delle comunicazioni marittime ed ha formulato proposte e voti al Governo, una in merito alla comunicazione rapida tra l'Italia e Londra e l'altra alla comunicazione fra l'Italia e Montevideo mediante le nostre linee di navigazione.

Commissariato dell'emigrazione. — Nell'intento di provvedere al disbrigo delle relative pratiche con la maggior sollecitudine, il Commissariato dell'emigrazione ha dato incarico al R. ufficio dell'emigrazione per i confini di terra in Milano di attendere direttamente ed esclusivamente alle domande di ricerche di connazionali, di ricuperi di bagagli e salari, di riscossioni di crediti e rendite, di assicurazioni operaie in Europa.

Le autorità, i segretari e le altre istituzioni che si occupano di emigrazione, e i privati dovranno quindi rivolgersi a quest'ufficio (via Tommaso Grossi, n. 8, Milano).

Servizio pacchi postali. — La spedizione normale dei pacchi per fuori del Regno rimane per ora limitata agli scambi con le colonie italiane con gli uffici italiani all'estero (meno Scutari), con l'Egitto, la Turchia (*soli uffici ottomani*), la Grecia, la Tunisia, l'Algeria (via Tunisia), la Svizzera, la Germania e Malta.

Il Tribunale delle prede. — L'*Agenzia Stefani* comunica: » In seguito alle notizie comparse in alcuni giornali della riunione del Tribunale delle prede, testè avvenuta in Londra, giungono da più parti al Ministero di agricoltura istanze di interessati dirette ad ottenere che, pel tramite della R. ambasciata in Londra, siano avanzate riserve per le merci appartenenti a Ditte italiane ed imbarcate su piroscafi eventualmente catturati sul carico dei quali dovrà pronunziarsi il Tribunale predetto.

Il R. ambasciatore in Londra informa ora di avere, per ogni buon fine, fatte le riserve di cui trattasi secondo le impartitegli disposizioni.

Il Ministero britannico degli affari esteri ha però osservato che, in via regolare, gli interessati debbono rivolgersi direttamente al presidente del tribunale delle prede del luogo ove trovasi la nave catturata.

Per l'efficacia delle riserve è peraltro indispensabile che sia fatto noto almeno il nome delle navi, il luogo ove furono catturate e tutte quelle altre indicazioni che possono facilitare le ricerche delle merci.

Le RR. autorità all'estero, e sempre che ne sia il caso, coopereranno con gli interessati per agevolare le loro indagini, nonchè la tutela dei legittimi loro interessi.

Il R. ambasciatore in Londra aggiunge che, in via di massima, non sarebbe possibile formulare riserve per navi non specificate e non comprese nell'elenco ufficiale di quelle catturate ».

Servizio ferroviario. — La Direzione generale delle ferrovie della Stato comunica:

« Finora venne riattivato colla Germania lo scambio dei soli trasporti a G. V. e P. V. O. a carro completo, limitatamente alle stazioni situate fra la riva destra del Reno e la riva sinistra della Vistola ed in transito delle medesime per Stati neutri ».

R. biblioteca Alessandrina. — Come di consueto in questo periodo rimarrà chiusa per rimettere ogni cosa a posto. Non sarà però interrotto il servizio del prestito dei libri che sarà soltanto limitato dalle 10 alle 11.

Concorso artistico. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni ha bandito un concorso fra gli artisti italiani per un manifesto murale ed un calendario per il 1915 stabilendo un premio di L. 3000 da assegnarsi al vincente pel manifesto e un premio di lire 500 al vincente pel calendario.

La notifica della partecipazione al concorso, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'Istituto in Roma non più tardi del 10 settembre corrente e i lavori saranno accettati fino alle ore 16 del primo ottobre p. v. per il calendario e fino alle ore 16 del 10 ottobre p. v. per il manifesto.

Per aver chiarimenti e copia del bando, rivolgersi alla Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in Roma, oppure alle agenzie generali dei capoluoghi di Provincia.

Un Comitato benefico. — La lega nazionale delle cooperative di Milano ha costituito un Comitato nazionale con l'intendimento di dare un valido appoggio all'azione che debbono svolgere i Comuni e le Provincie per ravvivare la vita economica locale e procurare con la sollecita esecuzione dei lavori pubblici l'occupazione degli operai.

A far parte di questo Comitato vennero nominati i signori: onorevole Vittorio Emanuele Orlando, presidente, on. Meuccio Ruini, segretario, onorevoli Bissolati, Raineri, Merloni, Samoggia, De Nava, Codacci-Pisanelli ed Agnelli.

Il Comitato si radunerà prossimamente sotto la presidenza dell'on. Vittorio Emanuele Orlando.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica: « La notizia pubblicata, in data Berna 7, dalla *Gazette de Lausanne*, che sulla rete ferroviaria italiana il traffico delle merci e i treni notturni pel pubblico sono momentaneamente sospesi, è assolutamente destituita di qualsiasi fondamento ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 6. — L'ammiragliato annuncia che il piroscafo *Runo*, della linea Wilson, è affondato ieri nel pomeriggio in seguito ad un urto con una mina nelle vicinanze della costa orientale. L'equipaggio e tutti i passeggeri sono salvi, tranne una ventina di profughi russi.

LONDRA, 6. — Un battello di salvataggio e parecchi altri battelli si sono recati in tutta fretta sul luogo ove è avvenuta la catastrofe del *Pashfinder*.

Si ha da fonte degna di fede che il capitano e 50 o 60 uomini dell'equipaggio si sono salvati.

LONDRA, 7. — Due battelli da pesca l'*Imperialiste* e il *Revig* sono affondati a causa delle mine nel mare del nord. Una parte dell'equipaggio è perita.

LONDRA, 9. — Il Re ha inviato alle colonie il seguente proclama:

Durante le ultime settimane tutte le popolazioni dell' Impero e delle colonie si sono messe in movimento, colla intenzione unanime di fronteggiare e respingere un'aggressione senza precedenti contro la civiltà e la pace del mondo intero. Non cercai il conflitto disastroso; anzi la mia voce si alzò sempre a favore della pace.

I miei ministri fecero tutti gli sforzi per attenuare la tensione ed appianare le difficoltà, a cui l'Impero era estraneo.

Potevo tenermi in disparte allorchè il suolo belga venne violato e le sue città devastate, quando la vita della nazione francese era minacciata di estinzione? Sarebbe stato sacrificare il mio onore e votare alla distruzione la libertà del mio Impero e dell'umanità.

Le colonie hanno dimostrato di approvare la grave decisione, che era necessario di prendere, accordandomi la loro assistenza completa e sono altrettanto deciso quanto l'Inghilterra a perseverare insieme nella causa giusta sino ad ottenere un risultato soddisfacente.

LONDRA, 9. — *Camera dei lordi*. — Lord Lansdowne legge lo stesso telegramma letto da Asquith alla Camera dei comuni. Dice che queste offerte sono semplicemente meravigliose.

Rileva che alcuni di questi principi governano una popolazione più numerosa di quelle della Svezia e della Danimarca; uno di essi governa una popolazione due volte quella dell'Olanda.

Fra le offerte ricevute di principi indiani, ve ne è una del Maharajah di Misore di 50 laks di rupie. Da vari capi fu offerta una nave ospedale, mentre il Maharajah di Rewa non soltanto offre tutte le risorse della sua Provincia, ma anche i suoi gioielli Un altro Maharajah, settantenne, chiede insistentemente di partire col corpo di spedizione accompagnato da un suo nipote diciassettenne.

LONDRA, 9. — *Camera dei comuni*. — All'aprirsi della seduta il primo ministro Asquith annuncia che presenterà domani una domanda di crediti per aumentare gli effettivi dell'esercito.

Il sottosegretario di Stato per le Indie legge un lungo telegramma del viceré delle Indie che produce profonda impressione nell'assemblea e viene sottolineato da continui applausi.

Il telegramma è un attestato commovente della lealtà dell'India intera.

Il viceré vi rivela che tutti i capi, circa settecento, hanno di comune accordo offerto i loro servigi personali e le risorse dei loro rispettivi Stati per la guerra.

Ventisette fra questi Stati, i più importanti, mantengono truppe imperiali, che furono messe immediatamente a disposizione del Governo fino dal principio delle ostilità.

Sono giunte lettere dalle contrade più lontane delle Indie, che offrono assistenza.

BERLINO, 9. — I giornali del mattino sono informati da fonte competente che è imminente la pubblicazione della direzione della Banca dell'Impero, relativa alla emissione immediata del primo prestito di guerra.

Vengono emessi un miliardo di marchi di buoni del tesoro dell'Impero dal 5 per cento, ed inoltre cartelle del debito dell'Impero al 5 per cento, non redimibili fino al 1° ottobre 1924.

Il prezzo di sottoscrizione per i buoni del tesoro, è di 97,50 per cento, e per le cartelle del debito pure di 97,30 per cento, ed in caso di iscrizione nel libro del debito dell'Impero con esclusione dalla circolazione di 97,30 per cento.

I buoni del tesoro hanno una durata media di cinque anni e sono suddivisi in cinque sezioni ciascuna di 200 milioni di marchi, che saranno sorteggiate per il rimborso nel periodo dal 1° ottobre 1918 al 1° ottobre 1920, con estrazioni semestrali e saranno rimborsate al valore nominale in contanti.

L'operazione è così stabilita su pratiche basi perchè sia per l'Impero sia per il mercato del danaro non sarebbe stato esente da difficoltà tener pronta una così grande somma per il rimborso ad una sola scadenza.

Per l'emissione del prestito dell'Impero non è stabilito un limite massimo.

BORDEAUX, 9. — Il Consiglio dei ministri si è riunito stamane.

Il ministro della guerra, Millerand, ha sottoposto alla firma del presidente della Repubblica un decreto che prescrive una nuova visita medica per gli uomini riformati o esentati.

Quelli che in seguito a questo esame saranno riconosciuti atti al servizio militare saranno immediatamente soggetti agli obblighi del reclutamento. Quelli che non risponderanno alla chiamata per la visita saranno considerati come atti al servizio armato.

VIENNA, 9. — il *Correspondenz Bureau* pubblica:

L'*Agenzia Reuter* diffonde nuovamente la voce della morte dell'Imperatore Francesco Giuseppe.

Ciò costituisce una nuova prova della mancanza di scrupoli delle agenzie e della stampa delle potenze nemiche, le quali diffondono notizie, la cui falsità è loro completamente nota. Vi sono ancora a Vienna abbastanza rappresentanti di Stati neutri i quali possono accertarsi quotidianamente della salute dell'Imperatore Francesco Giuseppe che si occupa infaticabilmente degli affari del Governo ed accorda udienze.

Ieri, per esempio, egli ha ricevuto in prolungata udienza il ministro degli esteri, conte Berchtold.

PARIGI, 9 (ore 15,45). — Durante i combattimenti sulle rive dell'Ourcq, le truppe francesi si sono impadronite di due bandiere del nemico, che sono state portate oggi al quartier generale dell'esercito, a Parigi.

Il generale Gallieni ha consegnato la medaglia militare al soldato di fanteria della riserva, Guilmard, il quale, di viva forza, si è impadronito di una di queste bandiere. Si tratta di uno stendardo appartenente al 36° fucilieri di Magdeburgo, decorato della Croce di Ferro nel 1870.

ROMA, 9. — L'ambasciatore d'Austria-Ungheria comunica le seguenti informazioni:

A Vienna si è rimasti molto meravigliati nel leggere nei comunicati ufficiali russi la notizia che la fortezza austriaca di Nikolajevsk era stata presa d'assalto, non esistendo nella monarchia austro-ungarica nessuna fortezza di tal nome.

Informazioni di fonte russa pubblicate ulteriormente, rendono evidente che questo preteso glorioso fatto d'armi dell' esercito russo non può avere per oggetto che Mikulajew. Quest'ultimo è un villaggio di nessuna importanza a 37 km. al sud di Leopoli, che è stato abbandonato volontariamente e senza combattimento dall'esercito austro-ungarico insieme alla stessa Leopoli e che è privo di ogni importanza strategica.

Per ciò che riguarda i forti corazzati di Mikulajew essi non sono che un prodotto dell'immaginazione così fertile dei redattori dei comunicati russi, i quali hanno d'altronde già dato prove incontestabili del loro genio poetico con l'invenzione delle notizie sulla presa della fortezza di Leopoli, su una battaglia gloriosa presso Leopoli e su una vittoria russa a Tomaszow.

In verità nè Leopoli nè Mikulajew possedono delle fortificazioni, ma invece sono ambedue piazze aperte.

Alcune trincee di terra eventualmente fatte durante la battaglia non fanno di una piazza aperta una fortezza.

Il lettore imparziale, troverà forse difficile di rendersi conto del valore esatto delle vittorie russe, inventate dal comando in capo dell'esercito russo, ingrandite a Pietroburgo, ornate a Londra e glorificate a Parigi.

Tuttavia le migliaia di prigionieri di guerra russi trasportati in Austria-Ungheria danno una prova palpabile degli scacchi che l'esercito russo ha subito finora.

Secondo le ultime notizie pervenute recentissimamente all'Ambasciata di Austria-Ungheria da parte del quartiere generale austro-ungarico la situazione degli eserciti austro-ungarici è ovunque eccellente.

LONDRA, 9. — Il principe Alberto, secondogenito del Re, ha subito stamane una operazione di appendicite.

Le condizioni dell'infermo sono soddisfacenti.

VIENNA, 9. — A proposito dell'udienza che il conte Szoegyeny, già ambasciatore austro-ungarico a Berlino, ha avuto luogo ieri l'altro dall'Imperatore, Szoegyeny stesso ha detto ai corrispondenti dei giornali:

Constato con gioia che l'Imperatore ha un aspetto eccellente. Si potrebbero narrare prodigi sulla sua attività e sulla sua energia come se le notizie favorevoli del teatro della guerra aumentassero la sua resistenza o le sue forze.

LONDRA, 9. — I giornali della sera pubblicano un dispaccio il quale dice che un vapore da pesca riferisce che una cannoniera inglese catturò un vapore da pesca che aveva collocato mine e che ne aveva acora altro 200 a bordo.

BORDEAUX, 9. — Due navi mercantili tedesche sono state affondate nell'Oceano Atlantico dal *Condè* e dal *Descartes* assistiti dall'incrociatore inglese *Bristol*.

LONDRA, 9 (ore 2.21). — Un telegramma da Simla annunzia l'invio di settantamila soldati dalle Indie in Europa. I capi sono molto entusiasti di aiutare la madre patria ed invieranno immediatamente ancora tre brigate di cavalleria e prenderanno a loro carico parte delle spese del corpo di spedizione.

BERLINO, 9. — L'Imperatore ha conferito al generale colonnello von Hindenburg l'ordine del merito.

BERLINO, 9. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* pubblica una nuova descrizione di Helferich, direttore della *Deutsche Bank*, delle condizioni in cui si trova il Belgio.

Alcune località sono completamente distrutte, in parte a causa dei combattimenti, in parte a causa degli attacchi a tradimento avvenuti dopo la capitolazione pacifica.

Al contrario la grande città industriale di Verviers è completamente intatta; la stessa Liegi non presenta che in rari punti traccie della guerra.

Fra Liegi e Tirlemont, ove le nostre truppe si avanzano sopra un largo fronte, l'aspetto della regione è come se esse non avessero toccato il suolo.

In nessuna parte si ha l'impressione che le nostre truppe abbiano bruciato o distrutto senza bisogno. La stessa Tirlemont è completamente incolume. A Lovanio i soli quartieri distrutti furono quelli in cui avvennero aggressioni a tradimento e lotte permanenti nelle vie.

Le nostre truppe salvarono quanto poterono.

A Bruxelles non fu toccato un solo abitante i cui beni furono rispettati anche durante le requisizioni fatte dalle nostre truppe.

Tutto ciò che viene acquistato da ciascun soldato è pagato a contanti.

La grande regione industriale di Charleroi è stata quasi completamente risparmiata; tutte le officine sono intatte.

Nella valle della Mosa, Dinant è completamente distrutta, malgrado la capitolazione pacifica le nostre truppe furono, dopo parecchi giorni di soggiorno, attaccate a colpi di arma da fuoco da ogni parte dagli abitanti.

Per la stessa ragione fu necessaria la distruzione per la maggior parte della città di Andenne e di altre località della valle della Mosa per violazioni delle leggi di guerra.

L'impressione generale è che le truppe tedesche non distrussero che quei luoghi ove la dura necessità della guerra lo richiese, o quando la condotta degli abitanti rese inevitabili le più severe rappresaglie.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

9 settembre 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	765.1
Termometro centigrado al nord	27.0
Tensione del vapore, in mm.	13.09
Umidità relativa, in centesimi	49
Vento, direzione	SE
Velocità in km.	5
Stato del cielo	3[4 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	27.2
Temperatura minima, id.	16.9
Pioggia in mm.	—

9 settembre 1914.

In Europa: pressione massima di 769 sui Balcani, minima di 756 su Petrograd.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica è abbassata ovunque intorno a 2 mm.; la temperatura è stazionaria sulle regioni meridionali, aumentata altrove; cielo quasi sereno a sud e Veneto, nebbioso sulle coste tirreniche, vario altrove; pioggerelle in Sicilia, Calabria e Appennino centrale.

Barometro: massimo 767 sul mar Jonio, minimo 763 sulle Bocche di Bonifacio.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 1° quadrante; cielo vario; temperatura stazionaria.

Regioni appenniniche: venti moderati meridionali; cielo vario con pioggerelle sulle alte medie regioni; temperatura aumentata.

Versante adriatico: venti moderati intorno sud; cielo nuvoloso sulle alte medie regioni, vario il rimanente; temperatura stazionaria; mare mosso.

Versante tirrenico: venti alquanto forti 3° quadrante; cielo nuvoloso con pioggerelle sulle alte medie regioni, vario altrove; temperatura sciroccale; mare agitato coste sarde.

Versante jonico: venti moderati 1° quadrante; cielo vario con pioggerelle; temperatura diminuita; mare mosso.

Coste libiche: venti moderati intorno Greco; cielo nuvoloso con qualche pioggerella; temperatura diminuita; mare qua e là agitato.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 9 settembre 1914.

STAZIONI	STATO del cielo	STATO del mare	TEMPERATURA precedente	
			massima	minima
	ore 8	ore 8	nelle 24 ore	
Liguria				
Porto Maurizio	3/4 coperto	legg. mosso	24 0	22 0
San Remo	3/4 coperto	calmo	27 0	20 0
Genova	coperto	calmo	27 0	21 0
Spezia	3/4 coperto	calmo	26 0	19 0
Piemonte				
Cuneo	coperto	—	22 0	16 0
Torino	coperto	—	23 0	17 0
Alessandria	3/4 coperto	—	25 0	18 0
Novara	—	—	—	—
Domodossola	coperto	—	24 0	16 0
Lombardia				
Pavia	1/4 coperto	—	26 0	15 0
Milano	3/4 coperto	—	27 0	17 0
Como	1/2 coperto	—	26 0	19 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	1/2 coperto	—	22 0	17 0
Brescia	sereno	—	25 0	16 0
Cremona	3/4 coperto	—	26 0	16 0
Mantova	sereno	—	26 0	15 0
Veneto				
Verona	1/4 coperto	—	26 0	16 0
Belluno	1/4 coperto	—	24 0	13 0
Udine	sereno	—	25 0	15 0
Treviso	3/4 coperto	—	26 0	14 0
Vicenza	1/4 coperto	—	25 0	16 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	24 0	16 0
Padova	1/2 coperto	—	24 0	15 0
Rovigo	3/4 coperto	—	27 0	15 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	1/4 coperto	—	24 0	15 0
Parma	sereno	—	26 0	17 0
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	25 0	17 0
Modena	1/2 coperto	—	26 0	17 0
Ferrara	1/2 coperto	—	26 0	16 0
Bologna	1/4 coperto	—	25 0	19 0
Forlì	1/2 coperto	—	24 0	17 0
Marche-Umbria				
Pesaro	1/2 coperto	calmo	25 0	18 0
Ancona	1/2 coperto	calmo	24 0	20 0
Urbino	1/2 coperto	—	29 0	17 0
Macerata	1/4 coperto	—	25 0	19 0
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	29 0	17 0
Perugia	1/4 coperto	—	27 0	16 0

STAZIONI	STATO del cielo	STATO del mare	TEMPERATURA precedente	
			massima	minima
	ore 8	ore 8	nelle 24 ore	
Toscana				
Lucca	1/2 coperto	—	28 0	17 0
Pisa	3/4 coperto	—	29 0	16 0
Livorno	1/2 coperto	calmo	27 0	18 0
Firenze	1/2 coperto	—	29 0	16 0
Arezzo	1/2 coperto	—	29 0	17 0
Siena	sereno	—	27 0	17 0
Grosseto	sereno	—	28 0	15 0
Lazio				
Roma	sereno	—	28 0	17 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	sereno	—	30 0	16 0
Chieti	sereno	—	25 0	18 0
Aquila	1/4 coperto	—	26 0	12 0
Agnone	sereno	—	25 0	14 0
Foggia	sereno	—	29 0	18 0
Bari	sereno	calmo	25 0	16 0
Lecce	nebbioso	—	27 0	18 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	sereno	calmo	28 0	17 0
Caserta	1/4 coperto	—	30 0	18 0
Napoli	1/4 coperto	calmo	27 0	20 0
Benevento	sereno	—	27 0	15 0
Avellino	1/2 coperto	—	24 0	11 0
Mileto	sereno	—	27 0	15 0
Potenza	sereno	—	25 0	14 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	28 0	14 0
Sicilia				
Trapani	sereno	calmo	29 0	20 0
Palermo	sereno	calmo	27 0	18 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	25 0	18 0
Messina	sereno	calmo	27 0	19 0
Catania	sereno	calmo	25 0	19 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	26 0	19 0
Sardegna				
Sassari	3/4 coperto	—	28 0	21 0
Cagliari	3/4 coperto	mosso	29 0	18 0
Libia				
Tripoli	—	—	—	—
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.